



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1796/2026

OGGETTO: FACI S.P.A.. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE II, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 1541 DEL 21/08/2020 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO A CARASCO IN VIA PRIVATA DEVOTO 36. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2500,00.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1965_2026.docx

Hash:

EB383E8AC2526002E1E2A87B69EE1FE1034EB4A05E6894A59DA2AE883CB088B803897BE23923FF083DD2BBAEF900208F7567DE1F55888BD8385F98ED22EC0CC6

Nome file allegato: Allegato 2_Quadro prescrittivo.pdf

Hash:

C7745988D71EF95D2796EF77536696CEF8D76B28780394382FC37AC30C42437A75BA3AF0494851A8AC278E02AC23EDEBE9432B16D689EB69427890A8630EA347

Nome file allegato: Allegato 1_Relazione tecnica.pdf

Hash:

42C8A89DF891BE08536D7F948584F7A595C6E45A9EDF93DEDCCF12CAEEAD0BB70698CF1EDEB5A456A458AB4B8D418555A99F705268BAEC9C461200014E8D6E06

Nome file allegato: Allegato 3_Piano di Monitoraggio e Controllo.pdf

Hash:

D68B836A6439245DB87F811BA56AF1ECEA3854CC6AF5232FE5841E40A502F120D2F9E8DC88F22F86592E4BA105DCA49FB1DF2FB0B0C4A4695ECBA0851EF9AF3A

Nome file allegato: Allegato 4_Pareri.pdf

Hash:

13191CF1E5C07BA7577EFDE0FEA4FF221F175B8666C27AF50B99F48B76C1FDBADED68CE157A94B210B4657F28541F8D5C0FF64B1325EF2A457AC37A834962C53

Nome file allegato: Allegato 5_Planimetria ambientale.pdf

Hash:

D5E6A5769443BC6E78860BB401D9972D4E6E728053DE6CD83C7BFD32DD9E23B8A504D34A5EF4BE09B6842069F9556F1C367910FA5E84CDFDED0804D04EA28100

Sottoscritta da

(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1796/2026

Oggetto: FACI S.P.A.. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE II, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 1541 DEL 21/08/2020 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO A CARASCO IN VIA PRIVATA DEVOTO 36. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2500,00.

In data 16/06/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione UE del 30 maggio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 09.06.2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

la Decisione di esecuzione 2017/2117/UE del 21 novembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 07.12.2017, con cui la Commissione Europea ha adottato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

la Decisione di esecuzione 2022/2427/UE, adottata dalla Commissione Europea in data 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019 avente ad oggetto "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31.10.2018";

Premesso che

FACI S.p.A. è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 1541 del 21.08.2020 (Codice IPPC 4.1 - Fabbricazione prodotti chimici organici) per la gestione dello stabilimento sito a Carasco in Via Privata Devoto 36, rilasciata da Città Metropolitana di Genova ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

il vigente titolo autorizzativo è stato successivamente aggiornato e modificato con i seguenti atti dirigenziali:

- A.D. n. 2414 del 24.12.2020: aggiornamento dell'A.I.A. n. 1541/2020 con contestuale sostituzione dell'Allegato 3, relativo al quadro prescrittivo;
- A.D. n. 2686 del 17.12.2021: modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 1541/2020 e s.m.i. per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di glicole dalle acque reflue generate dal processo di produzione di EGDS;
- A.D. n. 37 del 13.01.2023: modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 1541/2020 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un nuovo parco serbatoi di stoccaggio asservito al nuovo impianto di distillazione della stearina;
- A.D. n. 729 del 22.03.2024: riesame parziale dell'A.I.A. n. 1541/2020 e ss.mm.ii. relativo al comparto scarichi idrici e gestione delle acque meteoriche, ai fini dell'aggiornamento delle condizioni autorizzative necessarie a garantire l'integrale applicazione delle conclusioni sulle BAT, previste dalla Decisione di esecuzione 2016/902/UE;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- A.D. n. 1678 del 19/06/2025: modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 1541/2020 e ss.mm.ii. per la realizzazione del nuovo Impianto Specialities;

il riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del sito in esame si è reso necessario, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla luce della pubblicazione della Decisione di esecuzione 2022/2427/UE, adottata dalla Commissione Europea in data 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 62791 del 20/10/2025 FACI S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo con contestuale riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con A.D. n. 1541 del 21.08.2020 e ss.mm.ii.;

verificata la completezza formale dell'istanza presentata, comprensiva delle informazioni di cui all'art. 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., con nota prot. n. 66449 del 05/11/2025 Città Metropolitana di Genova ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del Titolo II-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento amministrativo relativo al riesame del titolo autorizzativo;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- il luogo di deposito degli atti;
- il testo dell'avviso pubblico;

con la medesima nota Città Metropolitana di Genova ha contestualmente convocato la prima seduta della conferenza dei servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il giorno 21/01/2026, e ha trasmesso la documentazione presentata dalla Società, richiedendo di far pervenire eventuali richieste di integrazioni entro il giorno 14/01/2026;

alla conferenza dei servizi sono stati convocati i seguenti Enti:

- Regione Liguria;
- Comune di Carasco;
- ARPAL - Dipartimento attività produttive e rischio tecnologico - U.O. Controlli e pareri ambientali - Settore AIA e Grandi Rischi;
- ASL 4 Chiavarese;

con nota prot. n. 1757 del 14/01/2026 Città Metropolitana di Genova ha successivamente trasmesso agli Enti interessati le credenziali necessarie al collegamento per la partecipazione da remoto alla conferenza dei servizi, convocata in modalità telematica;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 2312 del 16/01/2026 FACI



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

S.p.A. ha comunicato la volontà di partecipare in presenza alla prima seduta della conferenza dei servizi;

con nota Prot-2026-0027166 del 20/01/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 3114 in pari data, il Settore Ecologia della Direzione Generale Ambiente della Regione Liguria ha comunicato di non ravvisare alcuna competenza diretta relativamente al procedimento in oggetto;

in data 21/01/2026 si è svolta presso gli uffici di Città Metropolitana di Genova la prima seduta della conferenza dei servizi, a seguito della quale il procedimento è stato sospeso per le richieste di documentazione integrativa formulate da parte di ARPAL (precedentemente trasmessa con nota Prot. n. 0000791 del 13/01/2026 ed assunta a protocollo con n. 1626 in pari data) e da parte di Città Metropolitana di Genova, relativamente al comparto emissioni in atmosfera;

con nota prot. n. 0027642 del 23/01/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 4237 in parti data, A.S.L. 4 ha trasmesso una nota di aggiornamento relativamente alla segnalazione per molestie olfattive presentata nel mese di agosto del 2025 da parte di un residente nel Comune di Carasco;

con nota prot. n. 6200 del 02/02/2026 Città Metropolitana di Genova ha trasmesso, alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento, il verbale della prima seduta della conferenza dei servizi (prot. n. 6048 del 02/02/2026) comprensivo dei pareri pervenuti contenenti le richieste di integrazioni, che hanno determinato la sospensione dei tempi procedurali a far data dal 21/01/2026;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 23801 del 20/04/2026 FACI S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste dalla conferenza dei servizi;

con nota prot. n. 25224 del 24/04/2026 Città Metropolitana di Genova ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa fornita dalla Società. Con la stessa nota è stata contestualmente convocata la conferenza dei servizi in seduta deliberante, in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 14/05/2026;

con nota prot. n. 0173627 del 04/05/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 26800 in parti data, A.S.L. 4 ha trasmesso il parere di competenza, comunicando di non rilevare cause ostative al rinnovo del vigente titolo di A.I.A.;

in data 14/05/2026 si è svolta presso gli uffici di Città Metropolitana di Genova la conferenza dei servizi in seduta deliberante, nell'ambito della quale sono state richieste alla Società integrazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento del vigente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 30813 del 20/05/2026 la Società ha fornito le integrazioni richieste, trasmesse contestualmente ad ARPAL – Settore AIA e Grandi Rischi, Regione Liguria, A.S.L. 4. e Comune di Carasco – Direzione Ambiente;

con nota prot. n. 0015872 del 26/05/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 32151 in pari data, ARPAL ha trasmesso il parere di competenza ed il PMC aggiornato;

con nota prot. n. 33921 del 03/06/2026 la Città Metropolitana di Genova ha trasmesso, alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento, il verbale della conferenza dei servizi decisoria, comprensivo dei pareri pervenuti, comunicando contestualmente la conclusione positiva del procedimento;

Dato atto che

l'art. 29-quater, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che l'autorità competente



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

esprima le proprie determinazioni sulla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della stessa, fatte salve le sospensioni previste dalla norma;

l'elenco dei documenti presentati è riportato nella Relazione di chiusura del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 36361 del 12/06/2026, che costituisce presupposto al presente atto dirigenziale;

l'attività svolta dalla Società rientra nel codice IPPC 4.1 e pertanto nell'ambito di applicazione della Decisione di esecuzione 2022/2427/UE, adottata dalla Commissione Europea in data 6 dicembre 2022;

in sede di conferenza dei servizi è stato esaminato lo stato di applicazione e applicabilità delle BAT previste dalla Decisione di esecuzione 2022/2427/UE, stabilendo prescrizioni al fine di garantirne la piena applicazione;

Esaminati

la documentazione presentata dalla Società unitamente alla domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alle integrazioni richieste in conferenza dei servizi, elencata in dettaglio nella Relazione Tecnica allegata e parte integrante del presente atto;

i seguenti pareri definitivi pervenuti nell'ambito della conferenza dei servizi:

- ASL 4 Chiavarese: parere favorevole, assunto a protocollo con n. 26800 del 04/05/2026;
- ARPAL: parere favorevole con prescrizioni e PMC aggiornato, assunto al protocollo con n. 32151 del 26/05/2026;
- Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche Ed Emissioni In Atmosfera del Servizio Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Genova: parere relativo al comparto emissioni in atmosfera, inserito nel fascicolo informatico;

Atteso che

non sono pervenuti, da parte degli Enti convocati, motivati dissensi ostativi al rilascio del provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto;

conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di conferenza dei servizi (L. 241/1990 e ss.mm.ii.), si sono assunti quali assensi senza condizioni le volontà e determinazioni non definitivamente espressi da parte degli Enti, regolarmente convocati, alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi;

la conferenza dei servizi, esaminata la documentazione tecnica fornita dalla Società e preso atto dei pareri favorevoli espressi da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, condizionati al rispetto delle prescrizioni impartite nei medesimi pareri, ha deliberato l'assenso all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito del riesame, con valenza di rinnovo, alla luce della pubblicazione della Decisione di esecuzione 2022/2427/UE, con le modalità, i limiti e le prescrizioni contenute nei seguenti allegati al presente atto: "Relazione Tecnica" (Allegato 1), "Quadro prescrittivo (Allegato 2), "Piano di Monitoraggio e Controllo" (Allegato 3), "Pareri" (Allegato 4), "Planimetria ambientale" (Allegato 5), che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto stesso;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

FACI S.p.A. é in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015, valida sino al 12/03/2029, che determina l'estensione a dodici anni della durata del titolo autorizzativo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

in considerazione delle modifiche intercorse dalla data di rilascio dell'A.I.A. n. 1541 del 21/08/2020, si è ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento dell'intero quadro prescrittivo, che sostituisce integralmente le prescrizioni di cui al sopracitato A.D. n. 1541/2020 e ss.mm.ii., al fine di garantire la conformità ed il pieno rispetto delle BAT di settore, previste dalle Decisioni di esecuzione UE 2016/902, 2017/2117 e 2022/2427; le aggiornate prescrizioni sono impartite nell'Allegato 2 – "Quadro prescrittivo", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che in data 06/03/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., a seguito della richiesta della Città Metropolitana di Genova;

Preso atto del versamento, da parte della Società, delle dovute spese istruttorie, così suddivise:

- € 2000,00, corrisposti quale anticipo in data 10/10/2025, come confermato da sistema PagoPA (Codice identificativo univoco di versamento IUV 001600005805540), da introitarsi sull'accertamento 99 dell'anno 2025;
- € 500,00, corrisposti quale saldo in data 16/04/2026, come confermato da sistema PagoPA (Codice identificativo univoco di versamento IUV 001600006284587), da introitarsi sull'accertamento 172 dell'anno 2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Gaia Piazzì, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 36361 del 12/06/2026;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come da prospetto contabile allegato;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, per tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto, in considerazione della positiva conclusione del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

DISPONE

- A) di rinnovare a seguito di riesame, per la durata di dodici anni, a favore di FACI S.p.A., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con A.D. n. 1541/2020 e ss.mm.ii., ai sensi della Parte II, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa all'insediamento sito a Carasco in Via Privata Devoto 36, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati, di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato 1 “Relazione Tecnica”;
 - Allegato 2 “Quadro prescrittivo”;
 - Allegato 3 “Piano di Monitoraggio e Controllo”;
 - Allegato 4 “Pareri”;
 - Allegato 5 “Planimetria ambientale”;
- B) di sostituire integralmente il quadro prescrittivo di cui all'A.D. n. 1541/2020 e ss.mm.ii. con le prescrizioni impartite nell'Allegato 2 “Quadro prescrittivo”;
- C) di confermare tutti i contenuti dell'A.D. n. 1541/2020 e ss.mm.ii. non oggetto di aggiornamento nell'ambito del presente procedimento di riesame e non in contrasto con il presente atto;
- D) di sottoporre FACI S.p.A. al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicate nell'Allegato 2 “Quadro prescrittivo” e nell'Allegato 3 “Piano di Monitoraggio e Controllo”, al fine di assicurare il pieno rispetto delle BAT di settore, previste dalle Decisioni di esecuzione UE 2016/902, 2017/2117 e 2022/2427;
- E) di introitare la somma di € 2.500,00 versata da FACI S.p.A. in data 10/10/2025 e 16/04/2026;
- F) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova nella Sezione Amministrazione trasparente;

INVIA

copia del presente atto a:

- FACI S.p.A.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- ARPAL;
- Regione Liguria,
- ATS Liguria (ex A.S.L. 4 Chiavarese);
- Comune di Carasco.

Informa, inoltre, che:

- I. il presente atto è soggetto a riesame con valenza di rinnovo trascorsi dodici anni dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- II. l'autorità competente ha facoltà di disporre il riesame dell'autorizzazione ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 29-octies, commi 3 e 4, del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- III. le modifiche apportate dal gestore sono regolate da quanto stabilito all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- IV. almeno 180 giorni prima della scadenza, FACI S.p.A. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 29-octies e art.29-sexties, Titolo III-bis, Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, ai sensi del comma 11, del citato art. 29-octies;
- V. per quanto non previsto dal presente atto per i diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri; resta comunque obbligo della Società attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative;
- VI. sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.

Il presente atto sarà pubblicato per 15 giorni sull'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

Si ricorda altresì che, qualora la Società intendesse procedere ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento, dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova preventiva descrizione degli interventi.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è emanato a seguito di un procedimento durato 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del 20/10/2025, tenuto conto della sospensione dei termini procedurali dal 21/01/2026 al 20/04/2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



Allegato 1

Relazione Tecnica allegata all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Sommario

Il complesso IPPC	2
Identificazione del complesso IPPC	2
Certificazioni e riconoscimenti ambientali	2
Stato autorizzativo ambientale dell'installazione	2
I provvedimenti autorizzativi vigenti	2
Iter istruttorio del rinnovo e del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale	3
Documentazione presentata nel corso di procedimento di riesame con valenza di rinnovo	5
Quadro ambientale	7
Emissioni convogliate	7
Emissioni diffuse	8
Emissioni fuggitive di COV	9
Emissioni odorigene	10
Decisione di esecuzione 2022/2427/UE - applicazione e applicabilità alle attività di FACL S.P.A.	11
Esito dell'esame dell'applicabilità delle BAT a seguito della conferenza dei servizi	11
Quadro dei limiti in atmosfera	15
Quadro dei monitoraggi	16

Il complesso IPPC

Identificazione del complesso IPPC

Denominazione Azienda	FACI S.P.A.
Denominazione del complesso IPPC	FACI S.P.A.
Indirizzo del complesso IPPC	Via Privata Devoto, 36 – 16042 Carasco (GE)
Sede Legale	Via Privata Devoto, 36 – 16042 Carasco (GE)
Descrizione attività	Industria Chimica – Impianti chimici per fabbricazione di prodotti chimici di base – idrocarburi ossigenati, chetoni, aldeidi, acidi carbossilici, esteri, acetati, perossidi, resine, epossidi.
Codice IPPC	4
Sottoclassificazione IPPC	4.1 b)
Codice NOSE	105.09

Certificazioni e riconoscimenti ambientali

L'Azienda è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 con data di emissione 17/12/2001, attualmente valida con ultima decisione di rinnovo in data 02/03/2026 e scadenza in data 12/03/2029.

Stato autorizzativo ambientale dell'installazione

I provvedimenti autorizzativi vigenti

La società FACI S.p.A. per installazione sita in Via Privata Devoto, 36 in Comune di Carasco (GE) è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 1541 del 21.08.2020, rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi del Titolo III bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avente oggetto la valutazione della conformità dello stabilimento rispetto a:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione UE del 30 maggio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 09/06/2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
- la Decisione di esecuzione 2017/2117/UE del 21 novembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 07/12/2017, con cui la Commissione Europea ha adottato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

Il titolo di A.I.A. n. 1541/2020 è stato successivamente modificato ed aggiornato dai seguenti provvedimenti:

- A.D. n. 2414 del 24.12.2020: aggiornamento A.I.A. n. 1541/2020 con contestuale sostituzione dell'Allegato 3 del provvedimento dirigenziale, relativo al quadro prescrittivo.
- A.D. n. 2686 del 17.12.2021: modifica non sostanziale A.I.A. n. 1541/2020 e s.m.i. per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di glicole dalle acque reflue generate dal processo di produzione di EGDS.

La Società dichiara di aver deciso di adottare una tecnologia differente rispetto all'impianto di distillazione previsto a progetto ed autorizzato; al termine dello studio di fattibilità, attualmente in corso, è prevista la presentazione di una nuova istanza di modifica di quanto ad oggi già autorizzato.

- A.D. n. 37 del 13.01.2023: modifica non sostanziale A.I.A. n. 1541/2020 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un nuovo parco serbatoi di stoccaggio asservito al nuovo impianto di distillazione della stearina.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 32001 del 28/05/2025, la Società ha comunicato la conclusione dei lavori relativi all'installazione del nuovo impianto di distillazione stearina (porzione del Fabbricato F - Corpo F5) e del nuovo parco serbatoi ad esso asservito, informando contestualmente dell'avvio delle prove a giugno 2025 per verificare la corretta installazione e funzionalità degli impianti e procedere alla taratura dei parametri di processo; è ad oggi prevista l'esecuzione di ulteriori prove.

- A.D. n. 729 del 22.03.2024: riesame parziale A.I.A. n. 1541/2020 e ss.mm.ii. relativo al comparto scarichi idrici e gestione delle acque meteoriche, ai fini dell'aggiornamento delle condizioni autorizzative necessarie a garantire l'integrale applicazione delle conclusioni sulle BAT, previste dalla sopracitata Decisione di esecuzione 2016/902/UE.
- A.D. n. 1678 del 19/06/2025: modifica non sostanziale A.I.A. n. 1541/2020 e ss.mm.ii. per la realizzazione del nuovo Impianto Specialities.

La Società dichiara che i lavori di realizzazione del nuovo Impianto Specialities sono ad oggi in corso (Fabbricato F – Corpo F6).

[Iter istruttorio del rinnovo e del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale](#)

Il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del sito in esame si è reso necessario, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Istruttoria:

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62791 del 20/10/2025 è pervenuta l'istanza presentata dalla Società FACI S.p.A., finalizzata al rinnovo con contestuale riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Genova con A.D. n. 1541 del 21.08.2020 e ss.mm.ii. per l'insediamento sito in Via Privata Devoto 36, nel Comune di Carasco (GE), alla luce della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Verificata la completezza formale dell'istanza presentata, comprensiva delle informazioni di cui all'art. 29-ter del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., con nota n. 66449 del 05/11/2025 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del Titolo II-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo al riesame del titolo autorizzativo.

Con la suddetta nota di avvio del procedimento veniva inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;
- il luogo di deposito degli atti;
- il testo dell'avviso pubblico.

Con la medesima nota la Città Metropolitana di Genova ha contestualmente convocato la prima seduta della conferenza dei servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 21/01/2026, e ha trasmesso

la documentazione presentata dalla Società, richiedendo di far pervenire eventuali richieste di integrazioni entro il giorno 14/01/2026, da parte dei seguenti Enti interessati:

- Regione Liguria;
- Comune di Carasco;
- ARPAL - Dipartimento attività produttive e rischio tecnologico - U.O. Controlli e pareri ambientali - Settore AIA e Grandi Rischi;
- ASL 4 Chiavarese.

Con nota n. 1757 del 14/01/2026 la Città Metropolitana di Genova ha successivamente trasmesso agli Enti interessati le credenziali necessarie al collegamento per la partecipazione da remoto alla conferenza dei servizi, convocata in modalità telematica.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 2312 del 16/01/2026, la Società FACI S.p.A. ha comunicato la volontà di partecipare in presenza alla prima seduta della Conferenza dei Servizi.

Con nota Prot-2026-0027166 del 20/01/2026, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 3114 in pari data, il Settore Ecologia della Direzione Generale Ambiente della Regione Liguria ha comunicato di non ravvisare alcuna competenza diretta relativamente al procedimento in oggetto.

In data 21/01/2026 si è svolta presso gli uffici della Città Metropolitana di Genova la prima seduta della conferenza dei servizi, nell'ambito della quale il procedimento è stato sospeso per le richieste di documentazione integrativa formulate da parte di ARPAL, precedentemente trasmessa con nota Prot. n. 0000791 del 13/01/2026 ed assunta a protocollo con n. 1626 in pari data, e da parte della Città Metropolitana di Genova, relativamente al comparto emissioni in atmosfera.

Con Prot. n. 0027642 del 23/01/2026, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 4237 in parti data, A.S.L. 4 ha trasmesso, a seguito della prima seduta della Conferenza dei Servizi, una nota di aggiornamento relativamente alla segnalazione per molestie olfattive presentata nel mese di agosto del 2025 da parte di un residente nel Comune di Carasco.

Con nota n. 6200 del 02/02/2026 la Città Metropolitana di Genova ha trasmesso, alla Società ed agli Enti coinvolti nel procedimento, il verbale della prima seduta della conferenza dei servizi – Prot. n. 6048 del 02/02/2026, comprensivo dei pareri pervenuti contenenti le richieste di integrazioni, che hanno determinato la sospensione dei tempi procedurali a far data dal 21/01/2026.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 23801 del 20/04/2026 sono pervenute le integrazioni documentali trasmesse da FACI S.p.A., in riscontro alle richieste formulate in conferenza dei servizi.

Con nota n. 25224 del 24/04/2026 la Città Metropolitana di Genova ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa fornita dalla Società ai fini dell'espressione del parere di competenza in merito alla valutazione della conformità dell'installazione alle BAT di settore. Con la stessa nota è stata contestualmente convocata la conferenza dei servizi in seduta deliberante, in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il giorno 14/05/2026.

Con Prot. n. 0173627 del 04/05/2026, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 26800 in parti data, A.S.L. 4 ha trasmesso il parere di competenza, comunicando di non rilevare cause ostative al rinnovo del vigente titolo di A.I.A..

In data 14/05/2026 si è svolta presso gli uffici della Città Metropolitana di Genova la conferenza dei servizi in seduta deliberante, nell'ambito della quale sono state richieste alla Società integrazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento del vigente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 30813 del 20/05/2026 la Società ha fornito le integrazioni richieste, trasmesse contestualmente ad ARPAL – Settore AIA e Grandi Rischi, Regione Liguria, A.S.L. 4. e Comune di Carasco – Direzione Ambiente.

Con nota Prot. n. 0015872 del 26/05/2026 ARPAL ha trasmesso il parere di competenza ed il PMC aggiornato, assunti al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 32151 in pari data.

Con nota n. 33921 del 03/06/2026 la Città Metropolitana di Genova ha trasmesso, alla Società ed agli Enti coinvolti nel procedimento, il verbale della conferenza dei servizi decisoria, comprensivo dei pareri pervenuti, comunicando contestualmente la conclusione positiva del procedimento.

Pareri definitivi pervenuti nell'ambito della conferenza dei servizi:

- ASL 4 Chiavarese – parere favorevole, assunto a protocollo con n. 26800 del 04/05/2026;
- ARPAL – parere favorevole con prescrizioni e PMC aggiornato, assunti a protocollo con n. 32151 del 26/05/2026;
- Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche Ed Emissioni In Atmosfera del Servizio Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Genova - parere relativo al comparto emissioni in atmosfera, inserito nel fascicolo informatico.

Esiti della conferenza dei servizi:

Non sono pervenuti, da parte degli Enti convocati, motivati dissensi che ostino al rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione sita in Via Privata Devoto, 36 in Comune di Carasco (GE), gestita da FACI S.p.A..

Conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di conferenza dei servizi (L. 241/1990 ss.mm.ii.), si sono assunti quali assensi le volontà e determinazioni non definitivamente espressi da parte degli Enti, regolarmente convocati, alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi.

Il Proponente ha provveduto a versare, in data 10/10/2025, l'anticipo degli oneri istruttori pari a 2000,00 Euro, come confermato da sistema PagoPA (Codice identificativo univoco di versamento IUV 001600005805540), da introitarsi sull'accertamento 99 dell'anno 2025.

Il Proponente ha provveduto a versare, in data 16/04/2026, il saldo degli oneri istruttori pari a 500,00 Euro, come confermato da sistema PagoPA (Codice identificativo univoco di versamento IUV 001600006284587), da introitarsi sull'accertamento 172 dell'anno 2026.

In data 06/03/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88 co. 1 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., a seguito della richiesta della Città Metropolitana di Genova.

Documentazione presentata nel corso di procedimento di riesame con valenza di rinnovo

Documentazione allegata all'istanza:

Alla domanda di riesame del titolo autorizzato è stata allegata la seguente documentazione:

- Relazione tecnica di aggiornamento a supporto dell'istanza di riesame AIA;
- Schede tecniche:
 - Scheda A1 – Informazioni amministrative;
 - Scheda A2 - Capacità dell'installazione e livello produttivo;
 - Scheda A3 - Atti autorizzativi pregressi;
 - Scheda B - Inquadramento urbanistico-territoriale;
 - Scheda C – Descrizione dell'attività produttiva;

- Scheda D – Applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD);
- Scheda F - Materie prime, ausiliarie, intermedi di produzione e prodotti;
- Scheda L1 – Emissioni in atmosfera;
- Scheda P – Sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni;
- Visura camerale della Società;
- Copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- Estratto mappa catastale;
- Certificato UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità;
- Certificato UNI EN ISO 14001:2015, valido fino al 13/03/2026;
- Certificato UNI EN ISO 45001:2023, in corso di validità;
- Copia della certificazione AEO – Prot. 41423 del 20/12/2022;
- Copia del Decreto Dirigenziale n. 4649 del 11/07/2024 del Settore Difesa del suolo Genova della Direzione generale Protezione civile e difesa suolo della Regione Liguria, relativo al rinnovo della concessione di derivazione idrica da n. 4 pozzi di emungimento;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio – Rif. Pratica VV.F. n. 107876;
- Certificato di prevenzione incendi relativo allo spostamento serbatoi EDA (attività 12.3.C, di cui al D.P.R. 151/11);
- Certificato di prevenzione incendi relativo alla centrale termica (attività 74.3.C, di cui al D.P.R. 151/11);
- Certificato di prevenzione incendi relativo alla distillazione stearina (attività 63.2.C, di cui al D.P.R. 151/11);
- Certificato di prevenzione incendi relativo al parco serbatoi asservito alla distillazione stearina (attività 12.3.C, di cui al D.P.R. 151/11);
- Planimetria ambientale aggiornata;
- Ricevuta telematica di pagamento degli oneri istruttori corrisposti quale anticipo;
- ALL_C_01 – Descrizione dell'attività produttiva;
- ALL_F_01 – Materie prime e ausiliarie;
- ALL_F_02 - Prodotti e intermedi;
- ALL_L1_01_TAB_04 – Emissioni in atmosfera;
- ALL_P_01 – Sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni;
- ALL_P_02 – Flussi emissioni gassose.

In sede integrativa sono stati depositati:

- Documentazione assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 23801 del 20/04/2026:
 - Relazione riesame AIA – integrazioni comparto emissioni in atmosfera;
 - ALL_01 – Bozza Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - ALL_02 – Elenco impianti e apparecchiature critiche per l'ambiente;
 - ALL_03 – Criteri di classificazione sottoprodotto DIALUB;
 - ALL_04 – Scheda di sicurezza del sottoprodotto DIALUB;
 - ALL_05 – Conteggi sostanze RIR;
 - ALL_06 - Ricevuta telematica di pagamento degli oneri istruttori corrisposti quale saldo;
 - ALL_07 - Certificato UNI EN ISO 14001:2015, rilasciato in data 02/03/2026 e valido fino al 12/03/2029.
- Documentazione assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 30813 del 20/05/2026: nota integrativa – Prot. 2026_030_ANA.

Quadro ambientale

FACI S.p.A. ha recentemente acquisito terreni e due fabbricati, per una superficie complessiva di circa 8000 m² ed ha altresì stipulato un contratto di locazione relativo a un capannone di circa 1000 m², realizzato sui medesimi terreni; la Società è entrata in possesso degli immobili a fine gennaio 2025.

Nel settembre 2025 sono stati completati i lavori di integrazione delle nuove aree all'interno del perimetro aziendale; di conseguenza, è stata predisposta la nuova planimetria ambientale con i confini aggiornati (Allegato 5).

La Società ha fornito la relazione tecnica di caratterizzazione preliminare dell'area, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 32803 del 30/05/2025, dalla quale risulta che, per tutti i parametri analizzati, i campioni rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 – Allegato 5, Titolo V, Parte 4, Tabella 1, Colonna B, relativi ai siti ad uso commerciale/industriale.

La superficie complessiva attuale, a seguito delle recenti acquisizioni, è di circa 55500 m², di cui circa 17200 m² coperti e circa 38300 m² scoperti.

La Società dichiara che è attualmente in corso uno studio per il riassetto degli spazi del sito, al fine di ottimizzare la gestione delle attività, e la definizione puntuale della destinazione d'uso dei fabbricati di più recente acquisizione, che non sono ad oggi ancora operativi.

Secondo quanto dichiarato dal Gestore nella documentazione allegata all'istanza di riesame del vigente titolo di A.I.A., non sono state apportate modifiche sostanziali né all'attività produttiva, né ai cicli di lavorazione, rispetto a quanto ad oggi autorizzato dal vigente titolo di A.I.A. n. 1541/2020 e ss.mm.ii..

Si dà atto che, con nota Prot. 2024_041_ANA del 19/07/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova, la Società ha comunicato l'incremento dell'estensione delle superfici scolanti di tipo A, da 890 m², così come indicato nel vigente Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, approvato con A.D. n. 729/2024, a 1020 m², avendo valutato maggiormente cautelativo ricomprendere nel computo dell'estensione totale anche le superfici corrispondenti alle tettoie insistenti sull'area a cui è asservita la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, trattandosi di coperture di piccole dimensioni e sviluppate in altezza, pertanto non idonee a garantire il riparo in caso di eventi meteorici.

In considerazione del dimensionamento della nuova vasca di prima pioggia, si ritiene che l'aumento del volume delle acque di prima pioggia, conseguente all'incremento dell'estensione delle superfici scolanti, sia adeguatamente gestito dall'attuale sistema di raccolta e trattamento.

Emissioni convogliate

L'assetto emissivo comprende n. 16 emissioni convogliate, riportate nella seguente tabella.

Sigla emissione	Origine	Portata [Nm ³ /h]	Inquinante	Limite [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]	Frequenza di monitoraggio
E2	Impianto termico circuito olio – 7 MW (Riserva)	9400	NOx Polveri	250 5	-	Annuale (se oltre 500 h/anno)
E3	Generatore vapore CCT1 – 11,6 MW (Riserva)	10500	NOx Polveri	250 5	-	Annuale (se oltre 500 h/anno)
E3 bis	Generatore vapore CCT2 – 20,9 MW	26000	NOx Polveri	250 5	-	Annuale
E7	Impianto termico circuito olio BW1 – 7 MW	11850	NOx Polveri	250 5	-	annuale
E6/1	Impianto di essiccazione stearati	25000	Polveri	30	0,48	annuale
E6/2		26000	Polveri	40		annuale
E6/3		26000	Polveri	40		annuale

E6/4		38000	Polveri	40		annuale
E6/5		56000	Polveri	40		annuale
E6/6		70000	Polveri	40		annuale
E6/7	Polverizzazione, confezionamento	106000	Polveri	6,7	-	annuale
E6/7 bis		35000	Polveri	10	-	annuale
E8	Captazione fumi saldature	4500	Polveri Metalli Tab B Classe III Ni - Cd - Cr(VI)	-	-	-
E9a	Vasca fusione stearati	4 000	Polveri	-	-	-
E9b	Vasca fusione stearati	1 000	Emissioni odorigene Nebbie acide	-	-	-
E10	Impianto Specialities	4 500	Polveri	5	-	annuale

- le emissioni E2 ed E3 afferiscono rispettivamente all'impianto termico del circuito di olio diatermico e al generatore di vapore CCT1, entrambi medi combustione alimentati a gas naturale. In termini ore/anno, hanno un funzionamento trascurabile in quanto "riserva" delle emissioni E3bis ed E7, normalmente operative e per questo sono soggette a monitoraggio annuale solo oltre 500h/anno di funzionamento;
- le emissioni E3bis ed E7 afferiscono rispettivamente all'impianto termico del circuito di olio diatermico e al generatore di vapore CCT2, entrambi medi combustione alimentati a gas naturale normalmente in esercizio come impianti principali;
- le emissioni E6/1, E6/2, E6/3, E6/4, E6/5, E6/6 afferiscono al processo di polverizzazione/essiccazione del reparto di produzione stearati diretti, mentre le emissioni E6/7 ed E6/7bis afferiscono ai processi di polverizzazione, trasporto pneumatico e confezionamento dei prodotti;
- l'emissione convogliata E8, derivante dall'attività di saldatura nel locale officina, non presenta limiti in emissione, in quanto condotta sotto le soglie di rilevanza indicate dalla DGR 808/2020, pertanto non soggetta ad autorizzazione alle emissioni;
- le emissioni E9a ed E9b, derivanti dalla captazione delle vasche di fusione acida dei prodotti non conformi (miglioria impiantistica già prevista nell'A.D. 1541/2020 e realizzata nel 2021), operative n. 3 ore/giorno per n. 3 giorni/settimana, non presentano limiti in emissione;
- l'emissione E10, relativa all'Impianto Specialities e così rinominata per maggiore chiarezza, non risulta ancora attiva, poiché il nuovo impianto è ancora in fase di realizzazione.

Emissioni diffuse

Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse:

- Sfiati serbatoi acido cloridrico e formico, che sono originati dalle operazioni di scarico delle autobotti che approvvigionano lo stabilimento. La Società immagazzina nell'ambito del proprio parco serbatoi acido cloridrico ed acido formico in serbatoi di capienza rispettivamente 8 m³ e 49 m³, che vengono caricati a mezzo di autobotte mediamente una volta ogni due mesi il primo, e due volte al mese il secondo. Allo scopo di abbattere i vapori di acido che fuoriescono durante lo scarico dall'autobotte, l'aria viene fatta gorgogliare in una soluzione alcalina che trattiene e neutralizza l'acido (guardia idraulica).

- Sfiati serbatoi materie prime grasse, originati dallo spostamento dell'aria conseguente alle operazioni di carico/scarico dei serbatoi. L'aria sfiatata dai serbatoi destinati allo scarico delle materie prime grasse calde a maggiore contenuto di umidità viene trattata su filtri a carbone attivo specifico per l'assorbimento di sostanze organiche volatili.

Serbatoio	Tipo carbone attivo	Kg carbone
da S133 a S137	GALE SC 40	10
da S001 a S006	GALE SC 40	10
da S120 a S131	GALE SC 40	40

La sostituzione dei carboni è prevista ogni 2 anni, vista la discontinuità e la brevità delle operazioni di carico (1,5 h una/due volte la settimana di media).

Non sono considerate sorgenti di emissione diffusa significative ai fini del quadro emissivo:

- Sfiati di vapore originati dal circuito vapore, le cui condense sono, prioritariamente, recuperate per il riutilizzo in caldaia o raccolte in n. 2 serbatoi di accumulo a pressione atmosferica, che originano modesti sfiati di vapore per evaporazione. Le condense recuperate, prima di essere alimentate alle caldaie, transitano per il cosiddetto degasatore dove, grazie ad una iniezione di vapore, vengono deossigenate. Pertanto, anche da questo recipiente, si può avere un saltuario sfiato di vapore.
- Altri sfiati di vapore acqueo che derivano dagli impianti di abbattimento ad umido di vapori provenienti da serbatoi contenenti fluidi caldi. In particolare: sfiati di vapore acqueo dagli abbattitori impianti di scissione continua e discontinua, oleina e depuratori glicerina, neutralizzazione olio di soia epossidato, decoloratori materie prime grasse, reattori stearati. La tensione di vapore estremamente bassa delle materie prime (sego, olio di palma, acido stearico, ecc.) e dei prodotti, rende tale emissione non significativa.
- Gli scarichi delle pompe a vuoto (ove presenti), le quali risultano asservite a servizi che non comportano la movimentazione di sostanze inquinanti e/o a significativa volatilità (COV) e, per configurazione impiantistica, non danno luogo a uno scarico dedicato in atmosfera, con portata e concentrazione apprezzabili (trattasi sempre di sego, olio di palma, acido stearico).
- Esiste la possibilità, in caso di emergenza, di rilasci di vapore dalle valvole di sicurezza (valvola di sicurezza dai generatori di vapore CCT1 e CCT2, valvola di sicurezza a protezione del collettore del vapore ad alta pressione, valvola di sicurezza a protezione del collettore del vapore a bassa pressione, valvole di sicurezza a protezione dei diversi recipienti a pressione).
- Laboratorio di analisi e ricerca, le cui cappe rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto attività elencata alla lettera jj), nella parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del sopracitato decreto.
- Scarichi di n.2 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a diesel, funzionanti 10 min/mese per test di funzionamento.
- Vasche di pulizia e sgrassaggio di parti meccaniche.

Emissioni fuggitive di COV

A partire dall'anno 2021, in osservanza del quadro prescrittivo dell'A.D. n. 1541/2020, è stato elaborato un elenco delle apparecchiature e dei componenti che possono dar luogo a emissioni fuggitive di COV.

Tali apparecchiature e componenti sono associati a fluidi di processo nei quali almeno il 20% in peso presenta una tensione di vapore superiore a 0,3 kPa a 20°C, come previsto dalla Decisione di esecuzione 2017/2117/UE.

A seguito di un'analisi approfondita di tutti i flussi di processo del sito, sono stati individuati i seguenti fluidi:

A) Etilendiammina (EDA)

L'etilendiammina è utilizzata nel processo di ammidazione.

La reazione di processo in cui la materia prima è utilizzata è la seguente:

- ACIDO STEARICO+ ETILENDIAMMINA ↔ ETILEN-DI-STEARAMMIDE (EDS)

L'etilendiammina utilizzata è pari a 560 kg su 5450 kg di prodotto (un lotto), pari a circa il 10%.

Nel corso dell'anno 2020 sono state utilizzate 381 t di etilendiammina.

B) Acido formico

L'acido formico 85% è utilizzato principalmente nel processo di epossidazione e, in maniera residuale, nel processo di produzione degli stearati in sospensione. In entrambi i processi l'acido formico ha funzione di catalizzatore delle seguenti reazioni:

- OLIO DI SOIA + H₂O₂ ↔ OLIO DI SOIA EPOSSIDATO + H₂O
L'acido formico utilizzato è pari a 1450 kg su 26500 kg di prodotto (un lotto), pari a circa il 5%.
- ACIDO STEARICO + CALCE IDRATA ↔ STEARATO DI CALCIO
L'acido formico utilizzato è pari a 2 kg su 2500 kg di prodotto (un lotto), pari a circa il 0,8%.
- ACIDO STEARICO + OSSIDO DI ZINCO ↔ STEARATO DI ZINCO
L'acido formico utilizzato è pari a 2 kg su 2900 kg di prodotto (un lotto), pari a circa il 0,7%.

In considerazione dei layout impiantistici, sono stati individuati i seguenti punti di monitoraggio potenzialmente soggetti a perdite tali da originare emissioni fugitive di COV:

Stoccaggio e carico Etilendiammina (EDA):

EDA 01-Scarico Gi0782

EDA 02-Fusto scarico S082-S083

EDA 03-Altro piano terra S082-S083

EDA 04-Testa S082-S083

EDA 05-Flange su linee di collegamento al reparto

Stoccaggio e carico Acido Formico (AF):

AF 01-Scarico Gi6401

AF 02-Rompivuoto T6401

AF 03-Altro alla base di T6401

AF 04-Testa T6401

AF 05-Fusto Gi4107

AF 06-Base T4107

AF 07-TestaT4107

Emissioni odorigene

Le attività potenzialmente più impattanti dello stabilimento sono le operazioni di riempimento dei serbatoi di stoccaggio delle materie prime grasse, durante le quali viene espulsa l'aria interna ricca di frazioni volatili odorose. Al fine di limitare le emissioni odorigene, i serbatoi dispongono di sfiati dotati filtro a carboni attivi, sostituiti con cadenza biennale.

La Società dispone, all'interno del proprio SGI, di un Piano di Gestione degli Odori che, secondo quanto dichiarato dal Gestore, consiste:

- nell'applicazione puntuale di un'apposita procedura, nella quale sono indicate le relative responsabilità, modalità e tempistiche stabilite, ed i controlli/verifiche a seguito di anomalie/esposti;
- nell'analisi del contesto e nella valutazione del rischio di impatti ambientali negativi e benefici, revisionata almeno una volta l'anno, secondo la procedura del SGI P14, a cui si rimanda;
- nella revisione degli obiettivi e del piano delle azioni di miglioramento nell'ambito del Riesame della Direzione, con frequenza almeno annuale, secondo la procedura del SGI P27, a cui si rimanda;
- nell'implementazione delle eventuali azioni di miglioramento programmate.

Relativamente alla tematica degli odori, la Società non ha segnalato criticità interne al sito.

Decisione di esecuzione 2022/2427/UE - applicazione e applicabilità alle attività di FACI S.P.A.

La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, adottata dalla Commissione Europea in data 6 dicembre 2022, stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Il campo di applicazione delle conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques), che vertono più specificamente sulle emissioni nell'atmosfera, è individuato nelle installazioni che esercitano le attività di cui all'Allegato I della Direttiva 2010/75/UE: 4. *Industria chimica*, ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato I, salvo diversa indicazione.

FACI S.p.A. rientra in particolare nel campo di applicazione per la produzione di prodotti chimici di base organica quali stearina, oleina, acidi grassi idrogenati e non, glicerina, stearati (di Zn, Ca, Na e di K, Mg), esteri, olio di soia epossidato, mono e digliceridi degli acidi grassi, ammidi degli acidi grassi.

Si noti che, con riferimento specifico al comparto emissioni in atmosfera, il vigente titolo di A.I.A. n. 1541/2020 e ss.mm.ii. ha già recepito le BAT previste dalla Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 e dalla Decisione di esecuzione 2017/2117/UE.

Esito dell'esame dell'applicabilità delle BAT a seguito della conferenza dei servizi

Non rientrano nel campo di applicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 – come indicato al punto 1 del paragrafo “Ambito di Applicazione” - le emissioni E2, E3, E3bis ed E7, derivanti medi impianti di combustione alimentati a gas naturale di potenza termica nominale, in quanto ricompresi nella direttiva (UE) 2015/2193 (recepita con D.Lgs.183/2017).

Ricadono invece a pieno titolo nel campo di applicazione della sopracitata Decisione, gli impianti di essiccazione, polverizzazione e confezionamento stearati e le relative emissioni E6/1, E6/2, E6/3, E6/4, E6/5, E6/6, E6/7 ed E6/7bis.

La disamina dello stato di applicazione delle BAT ha rivelato il generale stato di conformità dell'installazione a quanto previsto dalla Decisione di esecuzione 2022/2427/UE.

Di seguito viene riportata puntuale disamina delle BAT, per alcune delle quali, in fase istruttoria, si sono resi necessari approfondimenti (BAT 3, 7, 8, 14, 16, 19 e 22).

- **BAT 1 - Istituire e attuare un sistema di gestione ambientale (EMS)**

In merito il Gestore dichiara che la BAT 1 è applicata, specificando che *“FACI S.p.A. ha istituito ed attua un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo lo standard ISO 14001 dall'anno 2001, rispondente, per quanto pertinente, alle caratteristiche richieste dalla BAT 1.”* Il certificato aggiornato è stato acquisito agli atti della Città Metropolitana di Genova.

- **BAT 2 – Inventario delle emissioni convogliate/diffuse**

Il Gestore dichiara che la BAT 2 è applicata, spiegando che *“FACI S.p.A. ha istituito, mantiene e riesamina l'inventario delle emissioni in atmosfera convogliate/diffuse. Tale inventario, già recepito nell'ambito dell'AIA vigente, è completo delle informazioni riguardo ai processi di produzione chimica. Le campagne di monitoraggio previste dal PMC effettuate nel corso degli anni restituiscono le caratteristiche richieste dalla BAT 2”.*

- **BAT 3 - Piano di gestione delle OTNOC per la riduzione della loro frequenza e delle emissioni nell'atmosfera in condizioni di esercizio diverse da quelle normali**

In merito il Gestore ha rappresentato che la BAT è applicata, specificando che *“FACI S.p.A., sulla base di valutazioni del rischio che considerano anche condizioni di esercizio diverse da quelle ordinarie, ha individuato e mantiene aggiornato l'elenco delle apparecchiature critiche per l'ambiente, progettate a regola d'arte, predisponendo e attuando i relativi piani di controllo e manutenzione. Tali valutazioni possono essere*

revisionate in seguito a Non Conformità o deviazioni, in coerenza con il Sistema di Gestione Aziendale di cui alla BAT 1.”

Come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi, il Gestore ha ripresentato l'elenco delle apparecchiature critiche, avendone ulteriormente verificato l'attualità alla luce della Decisione di esecuzione 2022/2427/UE, specificando che *“Nell'elenco sono stati considerati tutti gli impianti afferenti alle emissioni in atmosfera autorizzate, convogliate e diffuse, e ad oggi attivi, in relazione agli inquinanti possibili... Non sono stati inseriti pertanto nel censimento le emissioni diffuse relative a sostanze non inquinanti, quali ad esempio gli sfati funzionali di vapore acqueo.”*

La BAT 3 si ritiene pertanto applicata.

- **BAT 4 – Strategia integrata per la riduzione delle emissioni convogliate nell'atmosfera**

Il Gestore dichiara che la BAT 4 è applicata, specificando che *“FACI S.p.A. attua strategie integrate per la riduzione delle emissioni che comprendono:*

- *costante monitoraggio delle matrici ambientali, in attuazione all'Autorizzazione Integrata Ambientale e nel rispetto delle BAT;*
- *controllo e manutenzione delle apparecchiature critiche per l'ambiente e monitoraggio dell'efficienza delle stesse;*
- *certificazione ETS, che ha lo scopo di monitorare, verificare e certificare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) da parte delle aziende soggette al Sistema Europeo di Scambio delle Quote di Emissione (EU ETS), al fine di garantire, attraverso la verifica di un Ente terzo, che le emissioni dichiarate da FACI S.p.A. siano conformi alla normativa vigente. Tale certificazione, quindi, rappresenta un elemento chiave di responsabilità ambientale e trasparenza nei mercati regolati del carbonio;*
- *razionalizzazione della risorsa idrica e utilizzo di fonti rinnovabili di energia;*
- *effettuazione di diagnosi energetica ed interventi volti al risparmio energetico”.*

- **BAT 5 – Combinazione di flussi di scarichi gassosi, minimizzazione dei punti di emissione**

Il Gestore dichiara che la BAT 5 è applicata, spiegando che *“FACI S.p.A. ha progettato il layout dei flussi degli scarichi gassosi con caratteristiche simili, secondo criteri ingegneristici volti all'ottimizzazione dei flussi, come già recepito dall'AIA vigente”.*

- **BAT 6 – Progettazione, funzionamento e manutenzione dei sistemi di trattamento degli scarichi gassosi**

Il Gestore dichiara che la BAT 6 è applicata, *“in quanto i sistemi di trattamento degli scarichi gassosi sono progettati in modo adeguato, considerando la portata massima e le concentrazioni degli inquinanti; sono gestiti entro i rispettivi intervalli di progetto e sottoposti a manutenzione preventiva, correttiva, regolare e straordinaria, al fine di garantire la disponibilità, l'efficacia e l'efficienza ottimali come già recepito dall'AIA vigente”.*

- **BAT 7 – Monitoraggio dei principali parametri di processo dei flussi degli scarichi gassosi**

Richiamato il campo di applicazione della Decisione di esecuzione 2022/2427/UE, comprendente le sole emissioni afferenti agli impianti di essiccazione, polverizzazione e confezionamento, il Gestore ha rappresentato che:

“Il sistema di controllo FACI sulle prestazioni dei filtri a maniche si basa sul controllo del punto di funzionamento del ventilatore asservito al filtro che viene valutato tramite la misura della depressione in aspirazione, nel caso il ventilatore scarichi a camino, oppure della pressione in mandata, se il ventilatore aspira aria ambiente. Questo consente di misurare un valore assoluto, in genere più elevato, e quindi con maggiore sensibilità rispetto alla sola misura del ΔP sul filtro a maniche; inoltre, permette di intercettare una casistica più ampia di possibili anomalie.

Una variazione della permeabilità delle maniche, fino alla possibile rottura, modifica le perdite di carico del circuito e determina uno spostamento del punto di funzionamento del ventilatore.

L'operatore esperto che controlla, con frequenza settimanale, può quindi confrontare il valore misurato con le prestazioni attese e individuare eventuali scostamenti rispetto al funzionamento standard dell'impianto”.

La BAT 7 si ritiene pertanto applicata.

- **BAT 8 – Monitoraggio delle emissioni convogliate nell'atmosfera**

In merito il Gestore ha rappresentato che la BAT 8 è applicata, specificando che *“FACI S.p.A. monitora i parametri degli scarichi gassosi coerentemente alla BAT 8, per quanto di pertinenza, come già previsto dal vigente PMC.”*

Quanto previsto dal titolo autorizzativo vigente risulta già conforme alla BAT, che, per il parametro polveri nelle emissioni (E6/1 ÷ E6/7bis), visto il flusso di massa registrato annualmente, prevede un monitoraggio annuale.

La BAT 8 si ritiene pertanto applicata.

- **BAT 13 – Recupero di polveri e metalli dai gas di processo**

In merito il Gestore ha rappresentato che la BAT 13 è applicata, considerato che le emissioni di polveri sono convogliate e trattate attraverso filtri a maniche, in alcuni casi con due sistemi di filtrazione in serie.

- **BAT 14 - Riduzione delle emissioni di polveri e metalli inglobati nel particolato**

In merito il Gestore ha rappresentato che la BAT è applicata, specificando che *“Le emissioni di polveri sono convogliate e trattate attraverso filtri a maniche (Tecnica c. della BAT 14), in alcuni casi con 2 sistemi di filtrazione in serie. I livelli di emissione associati alle polveri sono stati monitorati e comunicati con frequenza annuale e sono sempre rientrati entro i limiti previsti dal PMC vigente e, sostanzialmente, nel range di cui alla Tabella 1.3 della BAT. 14.”*

La BAT si conferma applicata sotto il profilo tecnologico dei sistemi di abbattimento, visti i valori di concentrazione di polveri registrati negli ultimi autocontrolli ampiamente inferiori ai BAT-AEL.

Il valore limite in concentrazione, attualmente variabile per le emissioni e compreso tra 6,7 ÷ 40 mg/Nm³, deve necessariamente adeguato (BAT-AEL 1 ÷ 5 mg/Nm³) e unificato per tutte le emissioni.

Permane attuale per le emissioni derivanti dagli essiccatori dello stabilimento, il valore limite espresso in flusso di massa complessivo pari a 0,48 kg/h.

La BAT 14 si ritiene applicata.

- **BAT 15 – Recupero/riutilizzo di composti inorganici dagli scarichi gassosi**

Il Gestore dichiara che emissioni di composti inorganici sono possibili dalle caldaie, dall'emissione non significativa dalla vasca di recupero starati off-grade e dall'emissione non significativa E8 dei fumi di saldatura; in nessuno dei tre casi è previsto o ipotizzabile un recupero/riutilizzo di composti inorganici; per quanto riguarda la vasca di recupero starati off-grade, il Gestore precisa che si tratta di un'emissione non significativa, discontinua e saltuaria.

- **BAT 16 – Riduzione delle emissioni di CO, NOX e SOX provenienti dal trattamento termico**

In merito il Gestore ha rappresentato che la *“BAT non risulta applicabile alle emissioni (E6/1 ÷ E6/7bis) derivanti dagli impianti di essiccazione, polverizzazione e confezionamento starati, in quanto tali emissioni non sono riconducibili a sistemi di trattamento termico (combustione/ossidazione termica) cui la BAT fa riferimento.*

In particolare, le fasi considerate sono di natura meccanico-fisica (essiccazione, movimentazione/polverizzazione e confezionamento) e non prevedono combustione; pertanto, non si generano emissioni di CO, NOX e SOX. Le emissioni convogliate sono costituite prevalentemente da polveri, gestite mediante sistemi di captazione e abbattimento (filtri a maniche) con i controlli previsti nel PMC.”

La BAT 16 si ritiene pertanto applicata.

- **BAT 19 - Sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV**

In merito il Gestore ha rappresentato che la BAT 19 è applicata, specificando che *“FACI S.p.A. ha elaborato e attua nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e del PMC vigente, un sistema di gestione delle emissioni diffuse/fuggitive di COV basato su:*

- *individuazione delle potenziali sorgenti,*
- *misure di prevenzione,*
- *monitoraggio periodico,*
- *gestione delle anomalie mediante azioni correttive e verifiche di efficacia.*

In particolare, è attivo un programma di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) sugli impianti che trattano le principali sostanze a potenziale volatilità individuate dall'analisi dei flussi di processo (Etilendiammina – EDA e Acido Formico).

Il metodo di monitoraggio prevede:

- 1. definizione e aggiornamento dell'elenco apparecchiature/componenti potenzialmente emissivi (flange, valvole, punti di campionamento, collegamenti e apparecchiature di sfiato/guardia idraulica), con verifica degli schemi P&ID e individuazione delle postazioni di rilievo;*
- 2. esecuzione di campagne quinquennali strumentali in condizioni rappresentative di esercizio, con registrazioni in continuo e rilievi puntuali aventi significato semi-quantitativo;*
- 3. registrazione, analisi dei risultati e individuazione di eventuali deviazioni;*
- 4. attuazione di interventi correttivi mirati (ripristini di tenuta/sostituzioni componenti) e successiva verifica di efficacia. A titolo di riscontro, la prima campagna è stata effettuata il 22/09/2021 ed è stata seguita da una seconda campagna di verifica il 18/11/2021, a valle degli interventi manutentivi implementati; le misure sono state eseguite da ditta specializzata e le registrazioni originali sono tracciate negli allegati di campagna. Inoltre, ove tecnicamente applicabile, sono adottate misure preventive di progettazione e manutenzione (es. pompe a trascinamento magnetico) finalizzate a ridurre a monte la possibilità di perdite.*

Al momento non sono state formalizzate specifiche soglie numeriche di intervento (ppm) per la classificazione delle perdite. Le anomalie sono state gestite caso per caso sulla base degli esiti della campagna (confronto con il fondo/valori tipici), attivando interventi manutentivi mirati e successiva verifica di efficacia. Non si esclude l'opportunità di rivedere la definizione di soglie operative e di tempistiche standard di riparazione/verifica in occasione della prossima campagna prevista nell'estate 2026.

In considerazione della non significatività delle emissioni di COV riscontrata e delle concentrazioni molto basse misurate, la stima della quantità annua di emissioni diffuse può non risultare tecnicamente rappresentativa. Resta comunque garantita la conformità ai criteri BAT per quanto riguarda l'impostazione del piano LDAR (censimento sorgenti, monitoraggio, registrazione e riparazione), mantenuto con frequenza quinquennale secondo quanto previsto dal PMC, e oggetto di riesame in caso di modifiche impiantistiche, variazioni delle sostanze impiegate o evidenze di perdite.”

Relativamente alle emissioni diffuse non fuggitive si ravvisa che, nell'inventario delle emissioni proposto nella Tabella 5 del PMC, il Gestore ha indicato unicamente gli sfiati dei serbatoi di acido cloridrico, acido formico ed EDA, attivi durante le operazioni di scarico da autobotti e sottoposti ad abbattimento mediante guardia idraulica, e gli sfiati dei serbatoi delle materie grasse, anch'essi attivi nelle operazioni di carico/scarico ma provvisti di carboni attivi.

Non sono state riportate nella suddetta tabella le altre diffuse ritenute poco significative (scarichi pompe a vuoto, sfiati di vapore dei reattori e dal circuito vapore, vasca reflui aperta) in quanto per lo più afferenti a vapore acqueo e sostanze con bassa tensione di vapore e non ricadenti nella definizione di COV (sego, olio di palma, acido stearico).

Si ravvisa la necessità di verificare costantemente l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni diffuse, al fine di averne una sempre più puntuale quantificazione.

- **BAT 22 – Monitoraggio delle emissioni diffuse di COV nell'atmosfera**

In merito il Gestore ha rappresentato che “è stata effettuata una valutazione della frequenza di monitoraggio delle emissioni diffuse/fuggitive di COV.

Tenendo conto della non significatività delle emissioni riscontrata, delle sostanze utilizzate (con particolare riferimento a EDA e acido formico) e delle misure tecniche e gestionali in atto (SGA/ISO 14001, procedure di manutenzione e programma LDAR), sulla base delle campagne di monitoraggio effettuate nel 2021 e degli esiti a basse concentrazioni, la frequenza quinquennale prevista nel PMC è ritenuta ad oggi congrua e proporzionata al profilo emissivo dello stabilimento.

Resta inteso che anche la frequenza sarà oggetto di riesame e, se del caso, potrà essere anticipata in presenza di modifiche impiantistiche o gestionali che possano incrementare la potenzialità emissiva (es.

variazioni delle sostanze impiegate/quantitativi trattati, modifiche alle apparecchiature potenzialmente emissive) oppure in caso di evidenze di perdite/emissioni anomale riscontrate nel corso delle prossime campagne di monitoraggio.”

Secondo quanto dichiarato dal Gestore, risulta pertanto esclusa la presenza di sostanze COV CMR nel processo produttivo. La BAT 22 si ritiene quindi applicata.

• **BAT 23 – Tecniche preventive / mitigative per emissioni diffuse di COV**

Il Gestore ritiene applicata la BAT 23, non essendo presenti emissioni significative di COV, né convogliate, né diffuse, specificando che sono Effettuate campagne quinquennali (la prima del 2021) di monitoraggio sugli impianti potenzialmente interessati da emissioni fugitive di COV, secondo PMC vigente.

Il Gestore ha rilevato la non applicabilità delle seguenti BAT:

- non essendo presenti emissioni significative di COV, né convogliate né diffuse, il Gestore dichiara non applicabili le BAT 9, 11 e 20;
- non essendo presenti gas di scarico di processo con un elevato potere calorifico, il Gestore dichiara non applicabile la BAT 10;
- non essendo presenti emissioni contenenti cloro o composti clorurati, il Gestore dichiara non applicabile la BAT 12;
- considerato che FACI S.p.A. non attua il processo di produzione di ammoniaca, il Gestore dichiara non applicabili le BAT 17 e 18;
- non essendo utilizzati solventi organici, il Gestore dichiara non applicabile la BAT 21;
- considerato che FACI S.p.A. non attua il processo di produzione di poliolefine, il Gestore dichiara non applicabili le BAT 24 e 25;
- considerato che FACI S.p.A. non attua il processo di produzione di PVC, il Gestore dichiara non applicabili le BAT 26, 27, 28 e 29;
- considerato che FACI S.p.A. non attua il processo di produzione di gomma sintetica, il Gestore dichiara non applicabili le BAT 31 e 32;
- considerato che FACI S.p.A. non attua il processo di produzione di viscosa, il Gestore dichiara non applicabili le BAT 33, 34 e 35;
- non essendo utilizzati forni/riscaldatori di processo, il Gestore dichiara non applicabile la BAT 36.

Quadro dei limiti in atmosfera

Relativamente alle emissioni E3 bis ed E7, derivanti dai medi impianti di combustione alimentati a gas naturale funzionanti per più di 500 ore/anno, il valore limite del parametro NO_x viene adeguato a 200 Nm³/h, come previsto per gli impianti di potenza superiore a 5 MW al punto 1.3, Parte III, Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Non sono soggetti ad alcun adeguamento invece le emissioni E2 ed E3 afferenti agli impianti di riserva funzionanti meno di 500 h/anno.

Per tutti i suddetti impianti viene rimosso il limite sul parametro polveri, considerato già rispettato con alimentazione a gas naturale.

In uniformità al BAT-AEL indicato alla BAT 14 della Decisione di esecuzione 2022/2427/UE, viene adeguato a 5 mg/Nm³ il valore limite del parametro polveri sulle emissioni E6/1, E6/2, E6/3, E6/4, E6/5, E6/6, E6/7 ed E6/7bis, afferenti agli impianti di essiccazione, polverizzazione e confezionamento.

Viene confermato per l'emissione E10 derivante dall'impianto Specialities, non ancora attivato, il valore limite del parametro polveri, già vigente.

Non vengono disposti limiti sulle emissioni E8, E9a ed E9b, in quanto poco significative sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico, così come non sono applicati limiti in concentrazione agli sfiati dei serbatoi delle materie prime grasse in considerazione del carattere discontinuo e del breve periodo di attività delle emissioni.

Sigla emissione	Origine	Portata [Nm ³ /h]	Inquinante	Limite [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]
E2	Impianto termico circuito olio – 7 MW (Riserva)	9400	NOx	250 5	-
E3	Generatore vapore CCT1 – 11,6 MW (Riserva)	10500	NOx	250	-
E3 bis	Generatore vapore CCT2 – 20,9 MW	26000	NOx	200	-
E7	Impianto termico circuito olio BW1 – 7 MW	11850	NOx	200	-
E6/1	Impianto di essiccazione stearati	25000	Polveri	5	0,48
E6/2		26000	Polveri		
E6/3		26000	Polveri		
E6/4		38000	Polveri		
E6/5		56000	Polveri		
E6/6		70000	Polveri		
E6/7	Polverizzazione, confezionamento	106000	Polveri	5	-
E6/7 bis		35000	Polveri	5	-
E8	Captazione fumi saldature	4500	Polveri Metalli Tab B Classe III	-	-
E9a	Vasca fusione stearati	4000	Polveri	-	-
E9b	Vasca fusione stearati	1000	Emissioni odorigene Nebbie acide	-	-
E10	Impianto Specialities	4500	Polveri	5	-

Quadro dei monitoraggi

Le emissioni dovranno essere monitorate con le metodiche e le frequenze indicate nel PMC.



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale

Allegato 2

Quadro prescrittivo

Sommario

1. Prescrizioni di carattere generale.....	2
2. Emissioni in atmosfera.....	5
2.1. Quadro dei limiti	5
2.2. Quadro dei monitoraggi	5
2.3. Quadro delle prescrizioni.....	5
3. Acque	7
3.1. Considerazioni preliminari.....	7
3.2. Quadro dei monitoraggi	7
3.3. Quadro delle prescrizioni.....	7
4. Comparto rumore	11
4.1. Considerazioni preliminari.....	11
4.2. Quadro dei limiti	11
4.3. Quadro dei monitoraggi	11
4.4. Quadro delle prescrizioni.....	11
5. Comparto energia	13
5.1. Considerazioni preliminari.....	13
5.2. Quadro dei monitoraggi	13
5.3. Quadro delle prescrizioni.....	13
6. Produzione e gestione di rifiuti.....	13
6.1. Considerazioni preliminari.....	13
6.2. Quadro delle prescrizioni.....	13

1. Prescrizioni di carattere generale

Ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e richiamati in particolare i principi generali di cui al Titolo I, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito rispetto alla gestione e all'esercizio dell'esistente impianto sito in Via Privata Devoto 36, nel Comune di Carasco, gestito da FACI S.p.A..

1. La durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di 12 anni dalla data di adozione del presente Atto, in forza della certificazione di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 che dovrà, in ogni caso, essere mantenuta e rinnovata, pena decadenza dell'estensione temporale della validità del presente titolo autorizzativo, con conseguente rideterminazione dei termini di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. La certificazione di gestione ambientale dovrà essere integrata ed aggiornata anche alla luce delle prescrizioni impartite con la seguente autorizzazione. Dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Città Metropolitana di Genova ogni rinnovo triennale di certificazione UNI EN ISO 14001.
2. Il ciclo produttivo, le caratteristiche degli impianti e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione tecnica allegate all'istanza e alle successive integrazioni fornite per il riesame dell'A.I.A., laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento di rinnovo, le quali, in ogni caso, prevalgono.
3. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal vigente art. 29-nonies della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., quale modifica sostanziale. Dovranno altresì essere comunicate preventivamente eventuali attività sperimentali, quanto più dettagliatamente possibile.
4. Il Gestore dovrà procedere ad effettuare gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e dalle prescrizioni relative a ciascun comparto ambientale ricompreso nella presente autorizzazione. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01 gennaio ÷ 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni., per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.
5. In caso di incidenti o eventuali disservizi che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore dovrà informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova ed ARPAL, e adottare, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone la Città Metropolitana di Genova ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
6. In caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua, le attività ad essi collegate dovranno essere tempestivamente sospese al fine di consentire l'individuazione del guasto e la risoluzione del disservizio.
7. Il Gestore deve:
 - a) garantire un corretto e razionale utilizzo dell'acqua, favorendone il riutilizzo nel ciclo produttivo;
 - b) garantire un efficace e razionale utilizzo dell'energia;
 - c) garantire la custodia continuativa dell'impianto;
 - d) provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo;
 - e) attuare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - f) attuare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le migliori tecnologie disponibili;

- g) comunicare ad Arpal e Città Metropolitana di Genova entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, congiuntamente ad una breve relazione scritta circa le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
8. Il Gestore dovrà seguire le istruzioni contenute nel proprio Sistema di Gestione Ambientale.
9. I rifiuti solidi o liquidi devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
10. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
- a) minimizzare la produzione di rifiuti e privilegiare l'invio dei rifiuti a recupero; ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della vigente normativa;
 - b) evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - c) evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - d) evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione di odori;
 - e) rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - f) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
11. Il personale addetto all'attività di gestione dei rifiuti deve essere informato del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e trattamento. Durante le operazioni gli addetti all'impianto devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in base al rischio valutato.
12. Le componenti impiantistiche, le linee di lavorazione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione, così come individuato dalle prescrizioni di comparto, dal PMC e dalle modalità gestionali ulteriori individuate dall'Azienda e dai costruttori/fornitori.
13. Sui Registri per la conduzione degli impianti, vistati dalla Città Metropolitana preventivamente all'utilizzo e già in uso presso lo stabilimento, dovrà essere annotato quanto previsto dal PMC e dalle prescrizioni di comparto. I Registri, ciascuno per l'attività prevista, devono in particolare contenere le seguenti informazioni:
- a) data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c) data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche.
14. Sui Registri per la conduzione degli impianti dovranno essere annotati anche eventuali guasti o incidenti occorsi ai sistemi di contenimento delle emissioni o altri eventi accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente, specificandone tipologia, data, ora, durata, cause, interventi effettuati, data e ora di ripristino delle condizioni di normale esercizio.
15. I Registri per la conduzione degli impianti devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, formulari, etc.).
16. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., ed al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, il Gestore deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti / Agenzie a questo preposti.
17. Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessarie durante le fasi di gestione autorizzate.

18. In caso di cessazione dell'attività, il Gestore dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova al Comune di Carasco e ad ARPAL con almeno 30 giorni di anticipo.
19. Al momento della cessazione definitiva delle attività e di chiusura dello stabilimento, dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento, provvedendo alla messa in sicurezza del sito e degli impianti ed al ripristino dei luoghi, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.
20. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., il Gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente, agli Enti territoriali e ad ARPAL le variazioni attinenti alla titolarità della gestione degli impianti e/o della proprietà degli stessi.
21. L'impianto deve essere munito di apposito cancello, che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale aziendale. Dovrà inoltre essere segnalata la presenza dell'impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso a personale non autorizzato.
22. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del PMC devono essere conservati dal Gestore su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
23. Il Gestore dovrà comunicare agli Enti di controllo eventuali variazioni delle proprie procedure interne relative alla gestione delle emergenze.
24. Il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

2. Emissioni in atmosfera

2.1. Quadro dei limiti

Sigla emissione	Origine	Portata [Nm ³ /h]	Inquinante	Limite [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]
E2	Impianto termico circuito olio – 7 MW (Riserva)	9400	NOx	250 5	-
E3	Generatore vapore CCT1 – 11,6 MW (Riserva)	10500	NOx	250	-
E3 bis	Generatore vapore CCT2 – 20,9 MW	26000	NOx	200	-
E7	Impianto termico circuito olio BW1 – 7 MW	11850	NOx	200	-
E6/1	Impianto di essiccazione stearati	25000	Polveri	5	0,48
E6/2		26000	Polveri		
E6/3		26000	Polveri		
E6/4		38000	Polveri		
E6/5		56000	Polveri		
E6/6		70000	Polveri		
E6/7	Polverizzazione, confezionamento	106000	Polveri	5	-
E6/7 bis		35000	Polveri	5	-
E8	Captazione fumi saldature	4500	Polveri Metalli Tab B Classe III	-	-
E9a	Vasca fusione stearati	4000	Polveri	-	-
E9b	Vasca fusione stearati	1000	Emissioni odorigene Nebbie acide	-	-
E10	Impianto Specialities	4500	Polveri	5	-

2.2. Quadro dei monitoraggi

Le emissioni dovranno essere monitorate con le metodiche e le frequenze indicate nel PMC.

2.3. Quadro delle prescrizioni

- Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore dovrà dare indicazione, a Città Metropolitana di Genova ed ARPAL, del range di corretto funzionamento dei parametri di processo di ciascun impianto di abbattimento presente in stabilimento indicato nella Tabella 4c del PMC (nella fattispecie, “punto di funzionamento del ventilatore”) e definire una procedura di intervento in caso di scostamento dagli stessi parametri.

2. L'Azienda dovrà notificare, con almeno 15 giorni di preavviso, a Città Metropolitana di Genova, Comune di Carasco ed Arpal, l'attivazione del nuovo Impianto Specialities e della relativa emissione E10.
3. L'Azienda dovrà provvedere alla messa a regime del nuovo impianto di cui al precedente punto 1) entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio e sottoporre a collaudo analitico la relativa emissione nei successivi 30 giorni, per la determinazione dei parametri di portata e polveri secondo le metodiche indicate nel PMC.
I referti analitici dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Genova e ad Arpal entro i 60 giorni successivi.
4. In caso di variazioni dei servizi, delle sostanze trattate o dello schema di scarico/abbattimento delle emissioni che possano modificare o incrementare la potenzialità emissiva, il Gestore dovrà rivalutare e, se necessario, aggiornare:
 - a. l'inventario delle emissioni diffuse dello stabilimento (Tabella 5 del PMC);
 - b. l'elenco delle apparecchiature e dei componenti (es. valvole, flange, connettori, compressori, pompe) che potrebbero dar luogo ad emissioni fuggitive di COV secondo la BAT20 della DE (UE) 2022/2427.
5. Sui componenti individuati al precedente punto 4.b), con frequenza quinquennale il Gestore dovrà effettuare una campagna di ricerca perdite mediante metodi di Sniffing o di imaging ottico, a seguito della quale dovranno essere individuati i componenti o le apparecchiature soggette a perdite e ne dovrà essere prevista la manutenzione entro 12 mesi dallo svolgimento della campagna, tenendo traccia dell'intervento effettuato.
6. Tenuto conto di quanto indicato alla BAT19 della DE (UE) 2022/2427 e delle campagne strumentali svolte secondo il programma di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR), nella relazione annuale di sintesi del PMC, da presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, il Gestore dovrà fornire, unitamente alle concentrazioni rilevate (ppm), anche una stima quanto più precisa possibile, dei quantitativi complessivi di COV emessi attraverso le emissioni diffuse fuggitive e non fuggitive.
7. Con riferimento a quanto già stabilito dalle BAT Conclusion 902/2016, ed in particolare dalle BAT 20 e 6 in materia di emissioni odorigene, dovrà mantenere aggiornata la procedura di gestione di eventuali esposti/ eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che prevede almeno l'analisi dell'evento, la individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura odorigena il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto dalla BAT 20 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.
8. L'Azienda dovrà mantenere il pH delle soluzioni di abbattimento degli sfiati provenienti dai serbatoi dell'acido Cloridrico e dell'acido Formico entro valori basici.
9. Il carbone attivo asservito agli sfiati dei serbatoi contenenti materie prime grasse dovrà essere mantenuto in buona efficienza e sostituito quando necessario e al massimo ogni due anni.
10. Tutti gli impianti di aspirazione e di abbattimento degli inquinanti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e controllati secondo quanto indicato nel PMC. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento (filtri a manica) le lavorazioni a monte dovranno essere sospese nel più breve tempo tecnicamente possibile e non potranno essere riprese fino al totale ripristino della funzionalità degli impianti in questione. Inoltre, dovrà essere data tempestiva informazione del disservizio e del conseguente ripristino degli impianti a Città Metropolitana di Genova ed Arpal.
11. Il Gestore dovrà sottoporre i bruciatori degli impianti di combustione regolarmente in esercizio a manutenzione ordinaria, da effettuarsi semestralmente da Ditta abilitata e specializzata del settore. Altresì

l'Azienda dovrà mantenere in buona efficienza gli analizzatori in continuo di O₂, CO, T, asserviti alle emissioni E2, E3, E3bis, E7.

12. I controlli di cui al precedente punto dovranno essere riportati sull'apposito registro vistato dalla Città Metropolitana di Genova, sul quale annotare tutti i controlli effettuati sul bruciatore e il relativo esito. Tale registro dovrà essere conservato per almeno cinque anni a partire dall'ultima registrazione per gli eventuali controlli da parte dell'Ente competente.
13. L'Azienda dovrà registrare nel suddetto registro anche i periodi di funzionamento dei medi impianti di combustione di riserva afferenti alle emissioni E2 ed E3, ed aggiornare annualmente il valore delle ore di funzionamento annuo, calcolato in media mobile su periodi di cinque anni. Qualora tali impianti abbiano un funzionamento superiore a 500 ore/anno, dovranno essere sottoposti ad analisi sulla relativa emissione.

3. Acque

3.1. Considerazioni preliminari

L'applicabilità e lo stato di applicazione delle BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2016/902/UE, relativamente ai sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue, sono stati oggetto di esame nell'ambito del processo istruttorio relativo al riesame parziale, relativo al comparto idrici e gestione acque meteoriche, conclusosi con l'adozione dell'A.D. n. 729/2024.

Relativamente all'esito di tale disamina, nonché al quadro dei limiti emissivi, in applicazione dei BAT-AEL previsti dalla Decisione di esecuzione 2016/902/UE, si conferma integralmente quanto indicato nell'Allegato 1 – Relazione tecnica allegata al sopracitato A.D. n. 729/2024.

Si ritiene opportuno procedere alle seguenti modifiche:

- stralcio delle prescrizioni n. 1 e 9 dell'A.D. 729/2024, in quanto ad oggi ottemperate dall'Azienda, con la trasmissione della documentazione assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 32574 del 22/05/2024;
- stralcio della prescrizione n. 33 dell'A.D. 729/2024, poiché già presente nel quadro prescrittivo relativo al comparto "Produzione e gestione di rifiuti", di cui al successivo Paragrafo 6 (prescrizione n. 7);
- introduzione della prescrizione n. 1 di cui all'A.D. n. 1678/2025, relativa alla corretta gestione di prodotti, materie prime ed additivi utilizzati nel nuovo Impianto Specialities e, più in generale, nello stabilimento.

3.2. Quadro dei monitoraggi

Gli scarichi dovranno essere monitorati con le metodiche e le frequenze indicate nel PMC.

3.3. Quadro delle prescrizioni

Si riportano di seguito le prescrizioni del comparto del comparto acque:

1. Nell'ambito del Sistema di gestione ambientale, l'Azienda dovrà provvedere al mantenimento e continuo aggiornamento dell'inventario dei flussi di acque reflue generati dalle attività produttive svolte presso l'insediamento.
2. Con riferimento allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale – scarico S1:
 - a) dovranno essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006, riferiti a campioni compositi sulle 24 ore, ad esclusione dei parametri per cui sono fissati limiti in applicazione dei BAT-AEL e riportati nel successivo punto b);
 - b) per i parametri associati alle BAT (BAT-AEL) di seguito elencati dovranno essere rispettati i seguenti limiti, riferiti alle medie annue ponderate rispetto alla portata di campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore:

Parametro	Limiti da applicare
COD	≤ 300 mg/l
Solidi sospesi totali	≤ 35 mg/l
Nichel (Ni)	≤ 0,05 mg/l
Zinco (Zn)	≤ 0,3 mg/l
Fosforo totale	≤ 3 mg/l

3. Con riferimento allo scarico di acque di raffreddamento in corpo idrico superficiale – scarico S2, dovranno essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006, riferiti a campioni compositi sulle 3 ore.
4. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati.
5. I valori limite di emissione degli scarichi S1 e S2 non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione.
6. Le acque di raffreddamento derivanti dai vari impianti di produzione dovranno essere mantenute separate dalle acque reflue di processo.
7. Ai fini di un'efficace gestione delle acque meteoriche di dilavamento, l'Azienda dovrà garantire l'uso esclusivo di un adeguato volume utile per la raccolta delle acque di prima pioggia, provvedendo ad una corretta taratura del sistema di interruttori di livello asservito alla vasca di raccolta, al fine di garantire un'efficiente separazione delle acque di prima e seconda pioggia.
8. Ai fini di una corretta gestione delle acque di prima pioggia, entro 24 ore dal termine dell'ultimo evento meteorico dovranno essere eseguite le analisi su un campione di tali acque, almeno relativamente ai seguenti parametri: pH, COD. Il campione dovrà essere rappresentativo dell'intero volume delle acque di prima pioggia accumulate e a tal fine dovrà essere prelevato a seguito di omogeneizzazione, anche tramite soffiante; gli esiti delle analisi dovranno essere registrati sul registro di gestione d'impianto.
 - Qualora gli esiti dei controlli risultassero conformi ai limiti di Tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006, le acque di prima pioggia potranno essere direttamente scaricate nel corpo idrico recettore; tale operazione dovrà essere registrata sul registro di gestione d'impianto.
 - Qualora gli esiti dei controlli risultassero non conformi ai limiti di Tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006, le acque di prima pioggia dovranno essere convogliate all'impianto di depurazione; tale operazione dovrà essere registrata sul registro di gestione d'impianto.
9. La vasca di raccolta delle acque di prima pioggia dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dal termine dell'ultimo evento meteorico.
10. In caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico.
11. Nell'insediamento dovranno essere presenti e sempre disponibili idonei dispositivi assorbenti e/o materiali inerti (sepiolite, tappetini assorbenti, ecc.), identificati con apposita etichettatura, al fine di intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc.
12. L'Azienda dovrà porre in essere una costante sorveglianza dell'integrità della pavimentazione impermeabile di tutte le superfici scolanti e delle superfici di fondo di tutti i bacini di contenimento asserviti ai serbatoi presenti nell'area esterna del sito, che dovranno essere mantenute in buon stato di manutenzione, prive di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate.
13. L'Azienda dovrà porre in essere una costante sorveglianza dello stato di pulizia dell'intera area esterna del sito, in particolare di tutte le superfici scolanti e delle superfici di fondo di tutti i bacini di contenimento asserviti ai serbatoi; quest'ultimi dovranno essere mantenuti sgomberi dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale.
14. In caso di eventuali sversamenti accidentali, perdite e/o rotture che possano comportare lo sporco delle superfici scolanti presenti nel sito e/o delle superfici di fondo dei bacini di contenimento asserviti ai serbatoi installati nelle aree esterne del sito, soprattutto in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, dovrà essere garantito un tempestivo intervento sull'area interessata per una pronta pulizia, eseguita a

secco, ovvero con idonei materiali assorbenti, di cui al precedente punto 11.

15. L'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere tenuta perfettamente efficiente e costantemente libera da detriti; eventuali disservizi e gli interventi manutentivi dovranno essere annotati sul registro di gestione d'impianto, specificando ora e data del disservizio e data e ora del ripristino.
16. In caso di sversamenti accidentali e/o perdite che abbiano interessato la rete di raccolta delle acque meteoriche, l'Azienda dovrà eseguire gli interventi di pulizia e bonifica della stessa; i residui prodotti nelle operazioni di tale intervento di bonifica dovranno essere gestiti con procedure di smaltimento rifiuti.
17. Tutta la strumentazione asservita agli scarichi S1 e S2 dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione e taratura, con la frequenza indicata dal produttore e secondo i criteri definiti nell'aggiornato PMC, e mantenuti sempre in funzione, al fine di garantirne l'efficienza. In caso di disservizio e/o sostituzione di suddetta strumentazione, dovranno essere annotati sul registro di gestione d'impianto la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello indicato alla data di ripristino.
18. Agli scarichi S1 e S2 dovranno essere eseguite analisi di controllo sui parametri specificati nell'aggiornato Piano di monitoraggio e controllo (PMC) e secondo le metodiche, le frequenze e nei punti di campionamento indicati nel medesimo piano. Ogni tre mesi, entro il giorno 15 del mese successivo, dovrà essere inviato a Città Metropolitana un report delle giornate in cui è stato effettuato il monitoraggio nei 90 giorni precedenti. I campionamenti dovranno essere eseguiti durante le giornate lavorative, secondo una rotazione che consenta, al termine dell'anno solare, di disporre di un ugual numero di campionamenti per ogni giorno della settimana, per i parametri COD, SST e fosforo totale.
19. Le analisi di cui al precedente punto 18 dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, secondo le metodiche indicate nel PMC. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;
 - i criteri adottati per eseguire il campionamento al fine di permettere il calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL (riferiti alle medie annue ponderate rispetto alla portata di campioni composti proporzionali al flusso prelevati su 24 ore);
 - le modalità di prelievo del campione;
 - le modalità di conservazione del campione;
 - le metodiche analitiche utilizzate;
 - i limiti di rilevabilità e gli intervalli di incertezza delle misure effettuate;
 - un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato;
 - il valore segnato dal contalitri asservito allo scarico al momento del campionamento;
 - timbro e firma del tecnico abilitato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale.

Tali referti analitici dovranno essere trasmessi secondo la modalità indicata nel PMC.

20. In fase di carico/scarico di materie prime e/o prodotti liquidi dovrà essere predisposto un apposito contenitore sotto la valvola del mezzo operativo ed in corrispondenza del punto di connessione della manichetta alla aspirazione della pompa per raccogliere eventuali perdite in fase di sgancio al termine dell'operazione.
21. Al termine di ogni operazione di carico/scarico di materie prime e/o prodotti dovrà essere verificato lo stato di pulizia della superficie scolante interessata, provvedendo tempestivamente alla rimozione di eventuali sversamenti accidentali mediante operazioni di pulizia a secco, ovvero impiegando apposito materiale assorbente, di cui al precedente punto 11.
22. In fase di carico/scarico delle materie prime e/o prodotti nei serbatoi dedicati, dovrà sempre essere garantita e verificata l'effettiva chiusura del sistema di raccolta asservito alla specifica area di carico/scarico interessata, al fine di impedire il convogliamento di eventuali sversamenti e/o reflui

accidentalmente contaminati verso il corpo idrico recettore.

23. In caso di incidente nelle aree di approntamento dei prodotti finiti confezionati, che determini accidentalmente uno spargimento di prodotto ovvero uno sversamento accidentale di prodotto liquido, l'Azienda dovrà garantire la tempestiva rimozione, mediante operazioni di pulizia a secco ovvero impiegando apposito materiale assorbente, di cui al precedente punto 11.
24. I prodotti non conformi potranno essere stoccati all'esterno esclusivamente sotto apposita tettoia, ovvero coperti con teloni di protezione, al fine di impedirne il dilavamento meteorico.
25. L'impianto di trattamento dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione, al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità. Le relative apparecchiature e le strumentazioni di controllo (valvole, pompe, agitatori, interruttori di livello, pHmetro, ecc.) dovranno essere mantenute in efficienza, tramite verifiche e tarature, secondo le modalità e le frequenze previste dal PMC; eventuali disservizi dovranno essere annotati sul registro di gestione d'impianto, specificando ora e data del guasto e del successivo ripristino.
26. Tutte le vasche di trattamento costituenti l'impianto aziendale di depurazione dovranno essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia, i cui residui prodotti dovranno essere gestiti con procedure di smaltimento rifiuti.
27. I pozzetti fiscali per il campionamento delle acque reflue di scarico dovranno essere mantenuti sempre accessibili, ispezionabili ed in efficienti condizioni di utilizzo.
28. Il bacino di contenimento a servizio del contenitore-distributore di carburante dovrà essere mantenuto sgombero dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale e dovrà essere tenuto sempre pulito da eventuali sversamenti; i residui delle operazioni di pulizia dovranno essere gestiti con procedure di smaltimento rifiuti.
29. Alla fine di ogni operazione di rifornimento dei mezzi operativi, eventuali fuoriuscite e/o sversamenti accidentali di carburante, che possano comportare lo sporcamento delle superfici, dovranno essere prontamente raccolti mediante una tempestiva operazione di pulizia eseguita a secco, con l'impiego di idonei dispositivi assorbenti di cui al precedente punto 11, al fine di prevenirne la miscelazione con le acque meteoriche di dilavamento.
30. I materiali residui derivati dalle operazioni di pulizia, di cui ai precedenti punti 13, 14, 16, 21, 23, 26, 28, 29 ed i fanghi esausti prodotti dall'impianto aziendale di depurazione dovranno essere gestiti come rifiuti, per il cui smaltimento *ex situ* dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal gestore dell'impianto e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo, per un periodo di tre anni.
31. I prodotti, le materie prime e gli additivi utilizzati allo stato liquido nel stabilimento dovranno essere stoccati al riparo da eventi meteorici, in idonei contenitori/fusti, che dovranno essere mantenuti sempre perfettamente chiusi, integri e posizionati al di sopra di apposito bacino di contenimento.
32. L'Azienda dovrà porre in essere tutte le procedure previste nell'aggiornato Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e nel relativo Disciplinare, di cui all'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, comprensivo delle istruzioni operative denominate IE11 (Gestione distributore carburante ad uso interno) e IE13 (Operazioni di carico/scarico) e quanto altro previsto nel PMC.
33. L'Azienda è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dall'aggiornamento del PMC, annotando sul registro di gestione d'impianto quanto previsto da suddetto piano in relazione alla gestione degli scarichi S1 e S2.

Si avverte che l'autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta altresì i seguenti obblighi:

- l'impianto di trattamento e gli scarichi dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL -

Dip.to di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione e/o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità e/o della quantità delle acque da sottoporre a trattamento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

- qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL.

4. Comparto rumore

4.1. Considerazioni preliminari

Il quadro prescrittivo relativo al comparto rumore risulta dall'aggiornamento delle prescrizioni di cui all'A.D. n. 1541/2020, successivamente modificato dai seguenti provvedimenti: A.D. n. 2414/2020, A.D. n. 2686/2021, A.D. n. 37/2023 e A.D. n. 1678/2025.

4.2. Quadro dei limiti

Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quindi quello definito dalla L. 447/1995 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.

L'azienda è pertanto tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti.

In relazione ai limiti di zona introdotti con le classificazioni acustiche comunali, sono da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli vigenti al momento del presente rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per l'individuazione della classe e dell'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalle classificazioni acustiche dei Comuni di Carasco e di Leivi.

4.3. Quadro dei monitoraggi

Parametro	Unità di Misura	Frequenza	Modalità	Valore limite	Siti
Leq	dBA	Come individuato nel PMC oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica.	D.M. 16.03.1998 UNI 10855 UNI/TR11326	Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore	Come individuati nel PMC e comunque in prossimità dei recettori più esposti

4.4. Quadro delle prescrizioni

1. L'azienda dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (v. anche quadro sopra).
2. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte in conformità a quanto stabilito nel PMC. Le misure ivi previste potranno eventualmente essere integrate da altri punti ritenuti, da parte del tecnico competente, idonei e significativi per la valutazione della rumorosità legata all'attività dell'Azienda.

3. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
4. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 70098-3:2016e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
5. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
6. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche, di cui al punto precedente, dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 70098-3:2016 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
7. L'azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL, secondo quanto definito nel PMC.
8. L'azienda dovrà comunicare ai Comuni di Carasco e Leivi, con la stessa cadenza individuata al punto precedente, i dati relativi ai controlli sulle emissioni sonore.
9. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
10. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL ed alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi della vigente normativa; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.
11. Le procedure di gestione del rumore devono essere contenute nel piano di gestione ambientale dell'Azienda. Gli eventi anomali dovranno essere gestiti quali non conformità cui far seguire azioni correttive alle quali l'Ente di controllo potrà, nel corso delle verifiche, accedere ed eventualmente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni.
12. Le immissioni ed emissioni sonore dovute ad una qualunque modifica impiantistica dovranno necessariamente garantire la conformità ai valori limite per l'inquinamento acustico.
13. Al termine dell'intervento di realizzazione di una qualunque modifica impiantistica, dovranno essere verificate le emissioni acustiche apportate dalle nuove apparecchiature e/o dall'esercizio dei nuovi impianti, procedendo a nuove misure fonometriche, in particolare presso gli stessi punti di misura individuati nel PMC, con impianto a regime e nelle condizioni più impattanti, ponendo in essere le mitigazioni già previste a progetto, nonché eventuali ulteriori misure di contenimento, ai fini del mantenimento del margine di rispetto dei limiti assoluti di emissione nei recettori più esposti; qualora emergessero situazioni critiche rispetto ai limiti di normativa, dovrà essere predisposto un piano di intervento che preveda ed attui in tempi ristretti azioni di mitigazione che garantiscano il rispetto dei limiti acustici previsti dalla norma vigente.

5. Comparto energia

5.1. Considerazioni preliminari

Il quadro prescrittivo relativo al comparto energia risulta dall'aggiornamento delle prescrizioni di cui all'A.D. n. 1541/2020, successivamente modificato con A.D. n. 2414/2020.

5.2. Quadro dei monitoraggi

Con cadenza annuale, l'Azienda dovrà effettuare il monitoraggio dei consumi energetici secondo lo schema seguente:

- i consumi annuali totali dell'impianto riferiti all'anno solare precedente relativi a:
 - energia elettrica espressa in MWh
 - consumi di ciascun combustibile solido (in t), liquido (in t) e gassoso (in m³) in ingresso all'azienda espressi nelle unità di misura indicate in parentesi.
- la produzione di energia termica totale prodotta in MJ riferita all'anno solare precedente totale e per ogni singola unità di produzione;
- i consumi specifici (il rapporto tra consumi energetico totale necessario alla produzione e la produzione totale), ove possibile, per ogni singolo prodotto espressi in Tep/t riferiti all'anno solare precedente.

Gli esiti del monitoraggio dovranno costituire la specifica sezione di monitoraggio energetico della relazione annuale prevista dal PMC.

5.3. Quadro delle prescrizioni

1. Con cadenza annuale l'Azienda dovrà predisporre la sezione contenente le informazioni sulle prestazioni energetiche dell'installazione all'interno della relazione annuale prevista dal PMC e trasmettere la stessa alla Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL.
2. La sezione di monitoraggio energetico dovrà contenere:
 - a. le indicazioni delle modalità di misura delle quantità riportate al Quadro dei monitoraggi o le modalità ed i parametri di calcolo delle quantità che non siano direttamente misurabili;
 - b. le eventuali variazioni dei consumi rispetto agli anni precedenti;
 - c. le eventuali modifiche delle caratteristiche delle unità di produzione di energia e gli interventi per il risparmio energetico attuati.

6. Produzione e gestione di rifiuti

6.1. Considerazioni preliminari

Nell'aggiornata Planimetria ambientale, allegata al presente provvedimento (Allegato 5) sono indicate le zone di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo.

6.2 Quadro delle prescrizioni

1. I rifiuti prodotti dallo stabilimento devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. I rifiuti prodotti devono essere inviati a impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; ove possibile, dovrà essere privilegiato l'avvio a recupero degli stessi.
3. Le aree dedicate ed i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti devono essere individuati con opportuni dispositivi (cartelli, etichette, targhe, segnaletica orizzontale ecc.) ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi con i relativi EER.

4. I contenitori adibiti al deposito dei rifiuti liquidi o soggetti ad eventuale sversamento devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di carico, scarico e movimentazione.
5. I serbatoi adibiti al deposito dei rifiuti liquidi dovranno essere collocati all'interno di bacini di contenimento di volumetria pari all'intero volume del serbatoio. Qualora vi siano più serbatoi in un solo bacino di contenimento, questo dovrà avere una capacità pari ad almeno la terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino dovrà essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi contenuti nel bacino stesso.
6. Il deposito dei rifiuti prodotti deve essere eseguito in modo tale da consentire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione.
7. Il deposito temporaneo dei rifiuti in aree esterne deve avvenire in modo tale da impedire il dilavamento in caso di eventi meteorici, nonché la dispersione degli stessi a causa degli agenti atmosferici; i cassoni scarrabili devono essere dotati di dispositivi anche mobili di copertura dei rifiuti.
8. I cordoli e le vasche di contenimento e l'impermeabilizzazione della pavimentazione delle aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti devono essere sempre mantenuti integri e ripristinati in caso di danneggiamenti.
9. Le eventuali acque di lavaggio dei contenitori dei rifiuti dovranno essere gestite in regime di deposito temporaneo ed avviate a idoneo smaltimento.
10. La gestione dell'olio usato dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 392/1996 – Allegato C.
11. Eventuali spandimenti accidentali di rifiuti dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento, il cui residuo dovrà essere avviato a smaltimento. A tal fine idonei materiali devono essere sempre tenuti in deposito presso l'insediamento per far fronte a situazioni contingenti.
12. Ogni anno dovrà essere allegata alla relazione annuale prevista dal PMC una relazione sullo stato dei serbatoi fissi di stoccaggio rifiuti.
13. Dovranno essere previsti controlli analitici di classificazione per i rifiuti prodotti identificati con codice a specchio; l'omologa dovrà seguire le indicazioni delle linee guida SNPA n. 105 del 2021 paragrafo 2.1.3 Fase 3.
14. Per le tipologie di rifiuti, per i quali non è stata individuata la sigla del sito di deposito, e per altre tipologie di rifiuti che potrebbero essere prodotti occasionalmente, l'Azienda dovrà prevedere un'apposita area adibita a deposito temporaneo.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Installazione IPPC FACI s.p.a.

sita in Carasco (GE) - Via Privata Devoto, 36

sede legale in Carasco (GE) - Via Privata Devoto, 36

Provvedimento Autorizzativo AIA n.del

rilasciato dalla Città Metropolitana di Genova

N° aggiornamento	Nome documento	Data documento	Modifiche apportate
Rev. 0	PMC	Maggio 2026	Riesame AIA

Prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando annualmente all'AC e ad ARPAL - Dipartimento Attività Produttivo e Rischio Tecnologico entro il 31/1 il programma di massima da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte in cui intende effettuare le attività di campionamento/analisi e misure (esclusi i campionamenti giornalieri, settimanali e mensili degli scarichi idrici). In ogni caso dovrà essere garantito un preavviso di 15 giorni. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad ARPAL: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.
2. Il gestore dovrà predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del Piano e dovrà garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.
3. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi conformemente a quanto richiesto dalla norma UNI CEN EN ISO 17025. I laboratori devono operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:
 - a. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
 - b. documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'Ispra o da CNR-IRSA e metodi proposti dall'Ispra);
 - c. procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla Iso Guide 43-1;
 - d. convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
 - e. piani di formazione del personale;
 - f. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
4. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento ai sensi della norma UNI EN 17025 e per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti in base alla norma UNI EN 14899/2006.
5. i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento (per il campionamento di rifiuti redatto in base alla UNI 10802 e UNI EN 15002), che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

6. La strumentazione utilizzata da gestore e laboratorio di parte per i campionamenti dovrà essere sottoposta ai controlli volti a verificarne l'operabilità e l'efficienza della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresì essere rispettati i criteri per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.
7. per i parametri per cui sono definiti i BAT AEL i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili (Bref Monitoring - ROM 3.4.3), producendo adeguata documentazione;
8. nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" e per i parametri non associati a BAT-ael si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata dal BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" e, per le emissioni in atmosfera, dal D. Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:
 - 1) Norme tecniche CEN
 - 2) Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
 - 3) Norme tecniche ISO
 - 4) Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)
9. le attività di campionamento per la verifica del valore limite di emissione (BATael) devono avvenire secondo quanto indicato nei documenti sulle conclusioni sulle BAT di riferimento;
10. il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; annualmente il gestore dovrà svolgere una valutazione del PMC; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate, inviando le relative proposte alla AC e ad ARPAL;
11. il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.
12. Annualmente, entro il 30 aprile/31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
13. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.
14. Tutti i documenti del Gestore attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA, per assicurarne la traccia.
15. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Parte II Titolo V.

16. Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso le modalità specificate sul sito di ARPAL. Le tariffe da applicare sono definite con DGR 953 del 15 novembre 2019, allegati IV e V, e le relative modalità di applicazione sono indicate nelle successive circolari consultabili sul sito di ARPAL
17. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

Indice

1	COMPONENTI AMBIENTALI	6
1.1	Consumi	6
	<i>Tabella 1 - Materie prime e ausiliarie, intermedi (sostanze/miscele)</i>	6
	<i>Tabella 2 - Risorse idriche "approvvigionamento"</i>	6
	<i>Tabella 3 - Combustibili</i>	7
	<i>Tabella 3a - Risorse energetiche</i>	7
1.2	Emissioni in atmosfera	8
	<i>Tabella 4 - Inquinanti monitorati in discontinuo</i>	8
	<i>Tabella 4c - Sistemi di trattamento fumi</i>	10
	<i>Tabella 5 - Emissioni diffuse</i>	11
	<i>Tabella 5a - Emissioni fugitive</i>	11
1.3	Emissioni in acqua	12
	<i>Tabella 6 - Scarichi dell'insediamento</i>	12
	<i>Tabella 6bis - Emissioni in acqua - Inquinanti monitorati</i>	13
	<i>Tabella 7 - Sistemi di depurazione</i>	14
1.4	Emissioni sonore	15
	<i>Tabella 8 - Rumore</i>	15
1.5	Rifiuti	16
	<i>Tabella 9 - Sottoprodotti (reporting)</i>	16
1.6	Acque sotterranee e suolo	16
	<i>Tabella 10 - Controllo acque sotterranee (in caso di presentazione relazione di riferimento)</i>	16
	<i>Tabella 10 bis - Suolo (in caso presentazione della relazione di riferimento)</i>	17
2	GESTIONE DELL'IMPIANTO	19
2.1	Sistema di Gestione Ambientale	19
	<i>Tabella 11 - Audit SGA (Reporting)</i>	19
2.2	Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	19
	<i>Tabella 12 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari</i>	20
2.3	Gestione eventi accidentali	21
	<i>Tabella 13 - Eventi accidentali (Reporting)</i>	21
2.4	Indicatori di prestazione	22
	<i>Tabella 14 - Monitoraggio degli indicatori di performance</i>	22
	<i>Tabella 15 - Monitoraggio fattori emissivi (obbligatorie per gli inquinanti associati ai BAT Ael)</i>	22
3	CHIUSURA DEFINITIVA DELL'IMPIANTO	24
3.1	Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione	24
4	CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO	25
4.1	Attività a carico dell'ente di controllo	25
5	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	27

1 COMPONENTI AMBIENTALI

Il PMC deve riportare per ciascuna componente ambientale le **Modalità di registrazione dei controlli effettuati**, prediligendo la registrazione dei dati su supporto informatico editabile, anche in forza della BAT relativa all'implementazione dei sistemi di gestione ambientale delle pertinenti BATC. Nella specifica colonna dovrà essere indicata la modalità di registrazione adottata ed il riferimento del registro (cartaceo o preferibilmente digitale) che potrà essere richiesto in sede di visita ispettiva dall'autorità di controllo (ad es. indicare il titolo del Registro o la procedura SGA in cui è inserito).

Le coordinate dei punti di monitoraggio devono essere riferite al sistema ETRS 1999, in quanto Sistema di riferimento utilizzato in sede comunitaria.

1.1 Consumi

Il monitoraggio dei consumi comprende misurazioni dirette, derivate da calcolo o da registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei.

Tabella 1 - Materie prime e ausiliarie, intermedi (sostanze/miscele)

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
							Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del PMC

Il Gestore deve fare specifico riferimento alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e all'art 271 comma 7-bis del Dlgs 152/06.

Tabella 2 - Risorse idriche "approvvigionamento"

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acqua di pozzo	Pozzi da 1 a 4	Produzione	Industriale	Lettura contatore settimanale	m ³	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del PMC

Tabella 3 - Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Energia Elettrica	Produzione, contatore	Fatture fornitore	MWh	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del PMC
Metano per produzione	Produzione, contatore	Fatture fornitore	m ³	
Metano riscaldamento	Riscaldamento	Fatture fornitore	m ³	
Gasolio muletti/pala meccanica/gruppi elettrogeni	Produzione / manutenzione	Fatture fornitore	t	

Tabella 3a - Risorse energetiche

Energia consumata	Utenze	Reparto di utilizzo	Unità di misura	Metodo di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Elettrica	Industriali	Totale ad uso industriale	MWh	Fatture fornitore	Annuale	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del PMC
Termica	Industriali	Totale per usi industriali	MWh	Fatture fornitore	annuale	

1.2 Emissioni in atmosfera

Tabella 4 - Inquinanti monitorati in discontinuo

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E6/1 E6/2 E6/3 E6/4 E6/5 E6/6	Impianto di essiccazione stearati	Portata/T umidità polveri	Annuale	UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 13284-1:2017	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
E6/7 E6/7 bis	Impianto di polverizzazione - pre-insaccamento	Portata/T umidità polveri	Annuale	UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 13284-1:2017	
E7	Impianto termico circuito olio BW1	NO _x CO Portata/T Umidità O ₂	Annuale	UNI EN 14792:2017 UNI EN 15058:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	
E2	Impianto termico circuito olio BONO2 (riserva)	NO _x CO Portata/T Umidità O ₂	Annuale (se oltre 500 h/anno)	UNI EN 14792:2017 UNI EN 15058:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	
E3 bis	Generatore di vapore CCT2	NO _x CO Portata/T Umidità O ₂	Annuale (se oltre 500 h/anno)	UNI EN 14792:2017 UNI EN 15058:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	
E3 *	Generatore di vapore CCT1 (riserva)	NO _x CO Portata/T Umidità O ₂	Annuale (se oltre 500 h/anno)	UNI EN 14792:2017 UNI EN 15058:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	
E10	Trasporti pneumatici impianto Specialities	Polveri	Annuale **	UNI EN 13284-1:2017	
E8	Captazione fumi saldature	Polveri Metalli tab. B classe III Ni – Cd – CrVI	-	-	-
E9a	Vasca fusione stearati	Polveri	-	-	-
E9c	Vasca fusione stearati	Emissioni odorigene Nebbie acide	-	-	-

* Attualmente l'impianto termico Bono2 e il generatore di vapore CCT1 sono di backup, ma è in progetto la sostituzione del generatore CCT1 che diventerà l'impianto normalmente in marcia e il CCT2 il backup.

** a partire dalla data di collaudo

Modalità di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici

1. I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali; tali condizioni di funzionamento dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova come previsto al punto 2.1 dell'allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
2. La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88, fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 ("Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione");
3. I campionamenti e le misure dovranno essere svolti come segue:
 - Postazioni di prelievo secondo la norma: UNI EN 15259.
 - Velocità e portata secondo la norma UNI EN ISO 16911 -1,2:2013
 - Per ogni inquinante dovrà essere utilizzato il metodo previsto all'interno delle BAT conclusions; in mancanza di tale indicazione dovranno essere utilizzate le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o altre norme internazionali o norme nazionali previgenti (art. 271 c.17)
 - è ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento (ad eccezione dei metodi di riferimento per l'assicurazione della qualità dello SME) purchè dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793:2017 per la matrice emissioni in atmosfera. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008. In questo caso il gestore, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta ad ARPAL trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due.
4. I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:
 - ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
 - data del controllo;
 - caratteristiche dell'effluente: temperatura, velocità, portata volumetrica

- area della sezione di campionamento;
- metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
- risultati della misura: (per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relative unità di misura);
- condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: (tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm);

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

- Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
- Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse conformi al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. I condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento edilizio comunale.

Tabella 4c - Sistemi di trattamento fumi

Punto Emissione/fase di provenienza	Sistema di abbattimento	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
E6/1	Filtro a maniche	Punto di funzionamento del ventilatore	settimanale	Registrazione su supporto informatico
Ee6/2	Filtro a maniche	Punto di funzionamento del ventilatore	settimanale	
E6/3	Filtro a maniche	Punto di funzionamento del ventilatore	settimanale	
E6/4	Filtro a maniche	Punto di funzionamento del ventilatore	settimanale	
E6/5	Filtro a maniche	Punto di funzionamento del ventilatore	settimanale	
E6/6	Filtro a maniche	Punto di funzionamento del ventilatore	settimanale	
E6/7	Filtro a maniche	Punto di funzionamento del ventilatore	settimanale	
E6/7 bis	Filtro a maniche	Punto di funzionamento del ventilatore	settimanale	
E10	Filtro a maniche	Punto di funzionamento del ventilatore	settimanale*	

* Controlli da effettuare a partire dalla data di collaudo

Il Gestore deve indicare in tabella i parametri di processo necessari alla verifica del corretto funzionamento e la relativa frequenza di controllo.

Tabella 5 - Emissioni diffuse

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Sfiati serbatoi acido cloridrico, formico ed EDA	Operazioni di scarico autobotti	guardia idraulica	Controllo visivo livello guardia idraulica ed eventuale ripristino	Quotidiana	Annotazione di eventuali anomalie sul registro impianti
Sfiati serbatoi materie prime grasse Serbatoi da S133 a S137, da S001 a S006, da S120 a S131	Spostamento aria durante carico/scarico serbatoi con possibile trascinarsi di frazioni volatili	filtri a carbone attivo	Controllo operativo verifica / manutenzione filtri	Durante i carichi/scarichi sostituzione carbone attivo: biennale	Annotazione di eventuali anomalie sul registro impianti Registrazione cambio filtri su registro manutenzioni

Tabella 5a - Emissioni fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
apparecchiature e componenti che potrebbero dar luogo ad emissioni fuggitive di COV (componenti caratterizzati da fluidi di processo in cui almeno il 20% in peso ha una tensione di vapore superiore a 0,3 KPa a 20°C, ad eccezione di quelli in cui il fluido è sottovuoto)	valvole, flange, connettori, compressori, pompe, ecc individuate in apposito elenco		metodi di Sniffing o di imaging ottico, applicando le metodologie previste dalla BAT5 della Decisione(UE) 2016/902.	quinquennale a partire dall'ultima campagna effettuata	Report da trasmettere alla AC e ad ARPAL insieme alla relazione annuale

Tali apparecchiature andranno ad integrare l'elenco relativo alle "Apparecchiature critiche per l'ambiente" di cui al punto 2.1; tale elenco dovrà essere rivisto in occasione di ogni campagna di misura.

Si ritiene che si possa configurare una "perdita" al ricorrere delle seguenti situazioni:

- Individuazione di una fuoriuscita con una concentrazione di VOC (espressa in ppm vol di CH₄) superiore a 10.000, determinata mediante il metodo EN 15446:2008
- Individuazione della presenza di una fuoriuscita di gas con il sistema ottico.

1.3 Emissioni in acqua

La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata in tabella. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, purché il Gestore ne dimostri l'equivalenza producendo la documentazione adeguata secondo le indicazioni più aggiornate fornite da ISPRA (attualmente nota ISPRA prot.9611 del 28/2/2013).

Per le emissioni in acqua, la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (compreso il monitoraggio continuo della portata, del pH e della temperatura delle acque reflue) in punti chiave (ad esempio, ai punti di ingresso del pretrattamento e del trattamento finale).

Tabella 6 – Scarichi dell'insediamento

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate Gauss - Boaga	Misure da effettuare	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	acque di processo	Torrente Lavagna	L.E. 1527070 L.N. 4911075	Portata, pH, Temperatura	In continuo	Inserimento del dato totale annuale e medio nella relazione annuale
S2	Acqua di raffreddamento	Torrente Lavagna	L.E. 1527070 L.N. 4911075	Portata, pH, Temperatura	In continuo	
Torrente Lavagna			monte / valle dello scarico	ΔT (acque torrente Lavagna)	Semestrale (una misurazione tra agosto e settembre (condizione di magra) e una tra gennaio e febbraio (condizione di morbida-piena))	Inserimento dei dati in relazione annuale

Questa tabella è finalizzata all'individuazione degli scarichi e alle misure fisiche da effettuare quali ad esempio: misura in continuo di portata, pH, conducibilità e temperatura. In questa tabella il Gestore deve riportare, per gli scarichi indiretti ai quali non si applicano le BAT, il solo monitoraggio della portata o della misura volumetrica delle acque scaricate.

Tabella 6bis – Emissioni in acqua - Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Parametro	Metodo	Frequenza*	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Domanda chimica di ossigeno (COD) ***	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5130	settimanale (laboratorio interno) e analisi mensile eseguita da laboratorio terzo su campione prelevato nella stessa giornata dell'analisi interna	Archiviazione certificati analitici Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti; per i parametri analizzati con rapid test, inserimento nella relazione annuale delle specifiche tecniche del kit utilizzato.
	Solidi sospesi totali (TSS) ***	EN 872		
	Azoto totale (TN)	EN 12260	semestrale (laboratorio esterno)	
	Fosforo totale (TP) ***	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	giornaliera (laboratorio interno), e analisi mensile eseguita da laboratorio terzo su campione prelevato nella stessa giornata dell'analisi interna	In caso di nuovo kit, inserire una valutazione sulla confrontabilità dei risultati e di eventuali anomalie.
	Metalli (Zn***, Ni***)	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	Mensile	
	Daphnia (<i>Daphnia magna Straus</i>) e/o Batteri luminescenti (<i>Vibrio fischeri</i>) **	EN ISO 6341 EN ISO 11348–1, EN ISO 11348–2 o EN ISO 11348–3	Annuale	
Altri parametri (sito specifici non previsti in BAT 4)				
S1	BOD5	APHA 5210 D	semestrale	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	Grassi e oli animali/vegetali	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5160B1+5160B3	semestrale	
	NH3 nitrico	Utilizzare i metodi ufficiali aggiornati	semestrale	
	NH2 nitroso	Utilizzare i metodi ufficiali aggiornati		
	NH4 ammoniacale	Utilizzare i metodi ufficiali aggiornati		
	Cloruri	Utilizzare i metodi ufficiali aggiornati	semestrale	
	Idrocarburi totali	EN 9377-2	Semestrale	
	Solfati	EN ISO 10304-1	Semestrale	
S2	Zn	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	Mensile	

* La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità al termine di una campagna della durata di almeno 1 anno.

** Può essere utilizzata un'opportuna combinazione di questi metodi.

*** Parametro associato a BAT-Ael.

Il campionamento dello scarico dovrà avvenire in conformità con la norma ISO 5667.

I campioni delle acque di scarico (S1), sia per la verifica dei BAT-Ael sia per la verifica dei parametri non associati a BAT-ael, sono prelevati sulle 24 ore mediante campionatore automatico. I campioni delle acque di raffreddamento (S2) sono campioni medi compositi prelevati su 3 ore.

I calcoli effettuati per la determinazione del valore da confrontare con il VLE devono essere resi espliciti.

Qualora i VLE definiti si riferiscano alle medie annue ponderate rispetto alla portata di campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore, i calcoli effettuati per la determinazione del valore da confrontare con il VLE devono essere resi espliciti nell'ambito della relazione annuale.

I BAT Ael si riferiscono alle medie annue ponderate rispetto alla portata dei campioni compositi proporzionali al flusso, prelevati su 24 ore, alla frequenza minima prevista per il parametro e in condizioni operative normali.

Tabella 7 - Sistemi di depurazione

Sistema di trattamento	Punti di controllo	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Flusso n. 2	Specola sotto al Decantatore 64-01	Controllo visivo (opacità flusso) durante l'operazione di drenaggio acqua dal processo di epossidazione	Operazione discontinua (circa ogni 14-15 h), monitorata per tutta la sua durata (circa 30-40 min.)	registrazione su foglio di lavorazione
Flusso n. 6	Bacino I	Assenza di perdite materie prime pericolose	1 volta/turno	Registrazione su Registro Vasche
	Canala perimetrale tra Bacino I e vasche di trattamento	Assenza di perdite materie prime pericolose	1 volta/turno	Registrazione su Registro Vasche
	Serbatoio S071	Campionamento acqua per analisi pH e Zn	Alla conclusione dei recuperi acidi	Registrazione analisi di laboratorio
Flusso n. 7	Controllo sistema vuoto concentrazione acque gliceriche (finitore e vasca barometrica piovre Fabbricato C1)	Verifica eventuali anomalie (andamento anomalo pressione finitore piovre, temperatura elevata nella vasca barometrica (oltre i 60°C), mancanza di vuoto nelle concentre)	2 volte/turno	Registrazione su fogli di lavorazione
	Controllo abbattitore vapori del CaSt	Verifica eventuali anomalie (schiuma/opacità dell'acqua nell'abbattitore a umido, alta pressione nei reattori con difficoltà di depressurizzazione)	2 volte/turno e almeno una volta al mese verifica interna e pulizia (se necessaria) degli abbattitori	Registrazione su fogli di lavorazione Registrazione pulizia

Sistema di trattamento	Punti di controllo	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Flussi n. 8-9	all'interno dei Fabbricati C2 e C1 e all'esterno, presso vaschetta di raccolta	Controllo assenza perdite, escluse perdite di condensa	2 volte/turno	Registrazione su fogli controllo lavorazione
	sistema vuoto concentre	Verifica eventuale andamento anomalo pressione concentre e allineamento valvole verso scissione	2 volte/turno	Registrazione su fogli di lavorazione
	Decantazione acqua stearina grezza	Controllo visivo (opacità flusso) durante drenaggio acqua	Operazione discontinua (al massimo 1 volta/giorno), monitorata per tutta la sua durata (circa 10 min.)	registrazione su foglio di lavorazione
	Abbattitore del NaSt	verifica eventuali anomalie (schiuma/opacità dell'acqua nell'abbattitore a umido, alta pressione nei reattori, con difficoltà di depressurizzazione)	2 volte/turno e almeno una volta al mese verifica interna e pulizia (se necessaria) degli abbattitori	Registrazione su fogli di lavorazione Registrazione pulizia
Flusso n. 19 in caso di prodotti che non utilizzano glicole	Vasca barometrica di ciascun reattore di esterificazione	Aspetto visivo dell'acqua della vasca (opacità, odore, presenza solidi)	2 volte/turno	
	Sistema di condensazione dei reattori di esterificazione	Temperatura testa condensatore (deve essere < 105 °C) a ricadere/vuoto nel reattore	Durante la reazione	

1.4 Emissioni sonore

Tabella 8 - Rumore

Postazione di misura	Descrittore	Modalità di controllo	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Recettore 1: in esterno nella zona di Via Gazzo, Leivi. Recettore 2: Via Statale 23 in facciata all'edificio. Recettore 3: Via Devoto, 30 in facciata all'edificio.	L_{Aeq}	Campionamento per verifica di mantenimento del rispetto dei limiti D.M. 16.03.1998 UNI 10885	Entro il primo anno dalla messa in esercizio degli ultimi impianti autorizzati, successivamente a metà della vigenza dell'autorizzazione, a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico – Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al DD.le della Regione Liguria del 13/01/2000 n 18) nella relazione annuale quando coincidente con l'effettuazione delle misure

1.5 Rifiuti

Relativamente al controllo dei rifiuti prodotti si rimanda a quanto specificamente previsto alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e alle linee guida SNPA di cui al DM MITE 47 del 09/08/2021.

Tabella 9 – Sottoprodotti (reporting)

Denominazione	provenienza	Sito di stoccaggio	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
DIALUB	Distillazione frazionante della stearina	Serbatoio S039	Quantitativi prodotti (livello)	Settimanale	Registrazione su supporto informatico e inserimento dei dati nella relazione annuale sugli esiti del PMC
			Quantitativi in uscita / Utilizzatore finale	annuale	
			Quantitativo complessivo in giacenza	annuale	

1.6 Acque sotterranee e suolo

In caso di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art 29-sexies c. 9-quinques i monitoraggi delle acque sotterranee e del suolo saranno svolti sulla base degli esiti di tale relazione e i risultati saranno riportati secondo le tabelle seguenti.

Al termine dei monitoraggi il Gestore dovrà predisporre una relazione sullo stato di qualità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, in base agli esiti del monitoraggio. Tale relazione dovrà comprendere le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Tabella 10 – Controllo acque sotterranee (in caso di presentazione relazione di riferimento)

Piezometro (*)	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura (**)	Modalità di registrazione
P1 ÷ P4	Ph ; Zn; Ni	Dlgs 152/06 All.2 Parte IV (***)	Da definire in base agli esiti della relazione di riferimento e comunque almeno una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita nel primo anno di validità del presente PMC	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

(*) L'individuazione della posizione dei piezometri dovrà avvenire in base agli esiti della relazione di riferimento di cui all'art 5 comma 1 lettera v-bis, redatta in conformità al DM 95/2019. Le misure dovranno riguardare le aree a monte e a valle dell'impianto.

(**) Almeno una volta ogni 5 anni ex art.29-sexies comma 6-bis

(***) I metodi analitici dovranno essere preventivamente concordati con ARPAL

Descrizione piezometri

Piezometro	Coordinate	Quota del bocca pozzo s.l.m (m)	Lunghezza del piezometro (m)*	Profondità del/dei tratti fenestrati (da m... a m....)	Soggiacenza statica da bocca pozzo (m)***
P1	1.527.200E – 4.911.105N		21,4	**	8,70
P2	1.527.265E – 4.911.125N		12,2	**	7,56
P3	1.527.120E – 4.911.040N		31	**	7,95
P4	1.527.080E – 4.910.985N		34	**	8,20

* Profondità da bocca pozzo

** In base alle informazioni non documentate in nostro possesso, i pozzi sono fenestrati nella parte centrale della tubazione che li costituisce

*** misure anno 2022

Tabella 10 bis – Suolo (in caso presentazione della relazione di riferimento)

Punti	Modalità di controllo	Parametri	Frequenza (*)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		<i>Da definire in base agli esiti della relazione di riferimento di cui all'art 5 comma 1 lettera v-bis, redatta in conformità al DM 95/2019</i>	Da definire in base agli esiti della relazione di riferimento e comunque almeno una volta ogni 10 anni, a partire dall'ultima effettuata	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

* Salvo la possibilità di definire una differente frequenza sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e di eventuali indirizzi regionali.

Le modalità di prelievo e analisi dei campioni di terreno e acque sotterranee dovranno attenersi a quanto indicato nell'Al. 2 del Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006 e, in particolare, ai seguenti aspetti specifici:

- prima delle operazioni di spurgo e campionamento della falda, in ciascun punto di prelievo si dovrà effettuare il rilievo freaticometrico con sonda interfaccia;
- il campionamento dovrà essere preferibilmente dinamico e con portate a basso flusso, da ridursi ulteriormente nel corso del prelievo delle frazioni destinate ad analisi dei composti volatili. Anche in fase di spurgo si ritiene opportuno non eccedere nelle portate (non superiori ai 5 l/min);
- dovrà essere indicata la modalità di gestione delle acque di scarico dei piezometri.

le acque di spurgo dei piezometri dovranno essere gestite come rifiuto o destinate all'impianto di trattamento delle acque, come scarico all'impianto mediante condotta senza

soluzione di continuità oppure mediante stoccaggio provvisorio in cisterne, registrazione dei carichi e scarichi e conferimento all'impianto di cui sopra;

- in presenza di prodotto separato, si dovranno comunicare agli Enti le modalità di gestione dello stesso, con particolare riferimento alle attività di prelievo e/o rimozione;
- dovrà essere garantita la protezione e la costante funzionalità di tutti i piezometri di monitoraggio installati.

2 GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 Sistema di Gestione Ambientale

In relazione al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che il Gestore deve istituire e attuare conformemente alla BAT di settore, gli esiti e le azioni intraprese a seguito degli audit (interni e/o esterni), dovranno essere riportati nel Report di autocontrollo annuale.

Tabella 11 – Audit SGA (Reporting)

Audit (interno/estero)	Data	Non conformità/criticità	Azioni intraprese

2.2 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione delle stesse. L'individuazione di tali strumenti/apparecchiature dovrà tener conto dei seguenti criteri minimi:

- caratteristiche della sostanza contenuta (es. tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di composizione dell'apparecchiatura,
- probabilità di fuoriuscita della sostanza,
- condizioni di esercizio (T° e p)

L'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo e monitoraggio delle fasi critiche per l'ambiente (pH-metri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).

Le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguite secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate su apposito registro, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione.

Il Gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti utilizzati ai fini di verifica conformità. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro

Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC

In particolare si individuano tre tipi di interventi manutentivi

- Verifiche di funzionalità delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.
- Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente è indisponibile durante la manutenzione periodica.
- Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente è indisponibile.

Inoltre ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

- Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo produttivo, soggetti a manutenzione periodica.
- Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operatività, ma che devono intervenire in casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti a manutenzione periodica.

Tabella 12 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario, Apparecchiatura Strumentazione	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Apparecchi on line	Verifiche di funzionalità	giornaliere	Registrazione su file o db interno data verifica in caso di esito negativo per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° di guasti
Apparecchi in stand-by	Verifiche di funzionalità	quindicinale o mensile o frequenza differente sulla base di uno studio affidabilistico	Registrazione su file o db interno data verifica ed esito per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° fallimenti/n° prove per ciascuna apparecchiatura
Macchinario/Impianto Apparecchiatura/strumentazione di cui all'elenco sopra citato	Manutenzione periodica, definita in base ai vari manuali d'uso, quando presenti, oppure a istruzioni elaborate internamente		Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti o altro registro prescritto o definito nell'ambito del SGA: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
Serbatoi e tubazioni	Controlli non distruttivi*	In base alla ditta costruttrice e agli esiti degli anni precedenti	Archiviazione della certificazione della ditta esterna

* Controlli non distruttivi sui serbatoi e sulle tubazioni presenti nello stabilimento: la frequenza e le modalità di esecuzione delle prove dovranno essere definite in apposita procedura, definita in base alle indicazioni della ditta costruttrice, che tenga conto del materiale di composizione, le condizioni di esercizio (T° e p), le sostanze in essi contenute e la probabilità di fuoriuscita, nonché degli esiti degli anni precedenti.

Gli interventi di manutenzione riportati nella precedente tabella dovranno essere eseguiti per tutte le apparecchiature/strumentazioni e impianti di cui all'elenco sopracitato.

2.3 Gestione eventi accidentali

In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (*rif. D.lgs 152/2006, articolo 29-undecies - Incidenti o imprevisti*), fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e di quanto disposto dall'Autorità Competente ai sensi dell'art 29-undecies, il Gestore deve riportare nel reporting annuale la sintesi degli eventi secondo lo schema di seguito riportato.

Tabella 13 – Eventi accidentali (Reporting)

Tipo di Evento	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità controllo	Inizio (data,ora)	Fine (data,ora)	Modalità di comunicazione (n. protocollo del xx/xx/xx)	Modalità di registrazione

I criteri minimi secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di:

- Superamenti dei limiti per le matrici ambientali;
- malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.);
- danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi;
- incendio;
- esplosione;
- gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
- interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.);
- rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
- Eventi naturali.

2.4 Indicatori di prestazione

In tale sezione il Gestore deve individuare indicatori specifici del processo, che consentano una immediata verifica delle performance dell'installazione. Nel report annuale dovrà essere inserito il dato di efficienza e una proposta di miglioramento; gli indicatori dovranno essere confrontati con dati di settore e per gli anni successivi al primo dovranno essere confrontati con i dati degli anni precedenti al fine di dimostrarne il trend migliorativo.

Tabella 14 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo d'acqua per unità di prodotto	m ³ /ton	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure e inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza e proposta di miglioramento
Consumo d'energia per unità di prodotto	MWh/ton	
Inquinante significativo in acqua per unità di prodotto (COD, SST, Zn, fosforo tot)	Kg/t	
Produzione di rifiuti EER 16.02.08* (catalizzatore esausto per l'idrogenazione) per unità di prodotto	t/t	
Failure-on-demand (Fod) su base annuale **	n° fallimenti / n° prove	Valutazione annuale sugli esiti delle verifiche funzionalità e delle manutenzioni periodiche. Riesame annuale del Piano di Manutenzione Inserimento nella relazione annuale sintesi FOD per ciascuna apparecchiatura, valutazione delle verifiche e modifiche delle relative frequenze.

* Prevedere indicatori aggiuntivi in grado di monitorare le prestazioni ambientali dell'azienda mediante gli autocontrolli. La scelta di tali indicatori dovrà essere basata sui riscontri ottenuti nel corso degli autocontrolli pregressi.

** Failure-on-demand (Fod) su base annuale indicatore di corretta manutenzione che tiene conto dei fallimenti dell'apparecchiatura in occasione delle verifiche di funzionamento.

Tabella 15 - Monitoraggio fattori emissivi (obbligatori per gli inquinanti associati ai BA_T Ael)

Inquinante*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Inquinante significativo in acqua (COD, SST, Zn, fosforo tot)	Kg/anno	Inserimento nella relazione annuale confrontati con dati anni precedenti
Produzione di rifiuto significativo EER 16.02.08* inviato a smaltimento/recupero	t/anno	

I fattori emissivi dovranno essere confrontati con dati di settore e per gli anni successivi al primo i fattori emissivi dovranno essere confrontati con i dati degli anni precedenti al fine di dimostrarne il trend migliorativo.

Valutazione esiti verifiche funzionalità e manutenzioni periodiche:

Gli elementi critici per la sicurezza e per l'ambiente, al di là dei criteri legati alle soglie di sostanza pericolosa –collegati alle conseguenze di incidenti rilevanti, possono essere identificati in base alla valutazione del rischio di perdite di contenimento. Tra i sistemi critici, quindi, rientrano sicuramente serbatoi e tubazioni, e la relativa strumentazione di regolazione e controllo il cui fallimento può portare ad una perdita di contenimento.

I sistemi critici sono necessariamente inseriti nei programmi di manutenzione, di ispezione e di controllo periodici.

Il criterio di manutenzione dei sistemi critici deve essere stabilito in relazione alla loro affidabilità.

L'affidabilità di un componente è definita come la capacità di raggiungere l'obiettivo desiderato senza errori, ed è legata a tempo di vita e alle frequenze di guasto, stabiliti in base all'esperienza operativa di stabilimento, e ai risultati dei controlli precedenti. È pertanto fondamentale impostare le strategie di manutenzione sulla base dei dati affidabilistici, stabilendo, in tal modo, un criterio di controllo basato sul RISCHIO che quel dato componente abbia (o concorra ad) una perdita di contenimento di sostanza pericolosa (RISK-BASED). Il criterio basato sul tempo (TIME-BASED), infatti, potrebbe non essere adeguato alla realtà di stabilimento in cui quel dato componente è inserito.

Deve quindi essere presente un sistema di raccolta e analisi dei dati affidabilistici degli elementi critici, che costituisca la base della gestione delle manutenzioni, in merito alle priorità e tipologie di intervento.

Parametri oggetto di riesame:

- frequenza delle prove di routine - Pr - (solo per apparecchi in stand-by),
- frequenza delle manutenzioni periodiche – MP.

Criteri di valutazione:

Apparecchi on line:

- il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto;
- il parametro Fod, coincidente con il numero di fallimenti, risulta elevato (vengono riscontrati guasti tra una MP e la successiva): la frequenza delle MP va incrementata.

Apparecchi in stand-by:

- Il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto; la frequenza delle Pr può essere diminuita se il parametro Fod risulta molto basso;
- il parametro Fod è superiore a 0.4: la frequenza delle MP va incrementata. Per i componenti off-line resta inalterata la frequenza delle Pr, che potrà essere diminuita quando Fod tende a 0.

3 CHIUSURA DEFINITIVA DELL'IMPIANTO

3.1 Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione

Il Presente Piano dovrà essere integrato e coordinato con una proposta di pianificazione delle misure di monitoraggio da attuarsi durante le fasi di dismissione dell'impianto, che riguardino in particolar modo il monitoraggio degli effetti sull'ambiente durante le fasi di smantellamento dell'impianto e dei presidi ambientali eventualmente mantenuti operativi.

Tale piano dovrà essere concordato con l'Autorità competente e con L'ARPAL.

In caso di messa fuori servizio di parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA, il Gestore dovrà comunicare le modalità di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.

4 CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

4.1 Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Visita di controllo in esercizio	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC	
Esame della Relazione Annuale	Annuale	---
Campionamento e analisi acque reflue dello scarico S1 *	Annuale **	Parametri in autocontrollo
Campionamento e analisi emissioni E6/1÷E6/7bis + E10	Per ogni emissione una volta nell'arco di validità dell'AIA	Polveri
Campionamento e analisi emissioni E7, E3	Due volte nell'arco di validità dell'AIA	NO _x , CO
Campionamento e analisi emissioni E3bis	Tre volte nell'arco di validità dell'AIA	NO _x , CO
Misure fonometriche	A seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	---
Assistenza al campionamento ed analisi acque sotterranee	Ogni cinque anni	Parametri di autocontrollo
Assistenza al campionamento ed analisi suolo	Ogni dieci anni	Parametri di autocontrollo

* I campioni sono prelevati sulle 24 ore mediante campionatore automatico.

** per i primi 3 anni dall'emissione dell'atto n. Atto n. 729/2024 (riesame parziale dell'AIA per il comparto acque), ovvero fino all'anno 2027, poi, in base agli esiti della campagna di campionamenti annuali, si valuterà la possibilità di rimodulare la frequenza per gli anni seguenti (campionamento ogni 2 anni)

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- punti di emissioni sonore nel sito
- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- scarichi in acque superficiali
- pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

5 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 30 aprile/31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzii la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali. Dovranno inoltre essere indicate le azioni correttive attuate nonché quelle di miglioramento ambientale adottate.

A tal fine il report dovrà contenere:

- a. Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.
- b. Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.
- c. Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.
- d. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.
- e. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

- f. Tabella riassuntiva dei dati di impianto nell'attuale assetto autorizzativo (a seguito della prima AIA e successivi riesami o modifiche (ARPAL si riserva di fornire successivamente un format esemplificativo).

Il report dovrà inoltre essere corredato da:

1. dichiarazione del Gestore di conformità dell'esercizio dell'installazione, nel periodo di riferimento del rapporto, alle condizioni stabilite nell'AIA;
2. tabella riassuntiva delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse all'autorità Competente e ad ARPAL, unitamente all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformità;
3. tabella riassuntiva degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all'autorità Competente e ARPAL, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

I dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi per via telematica. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate anche in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format esemplificativo per l'elaborazione e la restituzione dei dati sui monitoraggi in formato .xls. e una traccia di contenuti minimi per la redazione del report.

Per quanto riguarda gli impianti dotati di SME, la relazione annuale dovrà essere corredata di una relazione riassuntiva dei parametri monitorati dallo SME nel corso dell'anno solare precedente in conformità alle linee di indirizzo regionali definite con atto del Direttore Generale Ambiente n. 7327/2021 del 30/11/2021.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire tramite posta certificata, firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati.

Spett.le
Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Tutela Ambientale
pec@cert.cittametropolitana.genova.it
Al Responsabile del procedimento
Ing. Gaia Piazzì

OGGETTO: FACI s.p.a., Via Privata Devoto 36, Carasco (GE). Istanza di rinnovo e contestuale riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con A.D. n. 1541 del 21.08.2020 e ss.mm.ii. – parere e PMC

Si trasmette il parere della scrivente Agenzia in relazione alle integrazioni trasmesse dalla FACI e allegate alla nota della Città Metropolitana prot. 25224/2026 del 24/04/2026, anche a seguito dei chiarimenti forniti nel corso della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14/05/2026 e delle ulteriori integrazioni assunte a prot. ARPAL n. 15325 del 20/05/2026; si allega il PMC aggiornato.

Si è provveduto a precisare, nelle prescrizioni relative al PMC, che dalle attività di campionamento/analisi e misure da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte, si escludono i campionamenti giornalieri, settimanali e mensili degli scarichi.

Si conferma che il parametro "polveri" verrà eliso dagli autocontrolli delle caldaie in quanto medi impianti di combustione alimentati a gas metano.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di valutare la riduzione della frequenza dell'analisi interna del fosforo totale da giornaliera a settimanale, sono state verificate le misure mensili effettuate da laboratorio esterno riferite al periodo marzo 2024 – novembre 2025.

Dall'analisi dei dati risulta evidente la riduzione della concentrazione di fosforo allo scarico a seguito della sostituzione dell'acido fosforico con l'acido solforico nel processo produttivo dell'Olio di Soia Epossidato.

I valori in flusso di massa presentano ampie oscillazioni nel 2024, che si attenuano nei dati relativi al 2025. Si ritiene utile raccogliere i dati almeno fino a metà 2026, al fine di avere due intere annualità di dati a partire da luglio 2024, data di inizio applicazione del nuovo PMC con le analisi giornaliere del fosforo. Nel caso in cui le misure effettuate nel 2026 confermino un trend stabile almeno per il periodo luglio 2025 – luglio 2026, la periodicità del monitoraggio settimanale del fosforo potrà essere valutata. A tal fine, il Gestore dovrà presentare una sintetica relazione in cui dovranno essere presentati anche i dati giornalieri in concentrazione e flusso di massa.

E' stata compilata tabella 7 del PMC con i controlli previsti da FACI per il monitoraggio del buon funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue.

Relativamente alle emissioni sonore, sono stati inseriti in tabella 8 i recettori indicati dal Gestore e come modalità di controllo è prevista la sola misura per verifica di mantenimento del rispetto dei limiti; la prima misura dovrà essere eseguita entro il primo anno dalla messa in esercizio degli ultimi impianti autorizzati.

Per quanto riguarda i sottoprodotti, è stato confermato dal Gestore nel corso della CDS che attualmente l'unico sottoprodotto è la frazione pesante derivante dalla fase di distillazione degli acidi grassi (DIALUB), che è ceduto a terzi che lo utilizzano per finalità di recupero energetico (requisiti sottoprodotto ex art. 184-bis dimostrati nell'istruttoria del presente riesame). Tale sottoprodotto è stato quindi inserito in tabella 9, mentre la tabella 1bis è stata eliminata dalla bozza di PMC presentata in quanto non ci sono sottoprodotti in ingresso al processo.

In futuro, a seguito della messa a regime del nuovo serbatoio T1792 contenente residui di distillazione della stearina, tale sottoprodotto sarà inserito sia nella tabella 9 che nella tabella 1bis del PMC, in quanto potrà essere utilizzato internamente o venduti a terzi (requisiti sottoprodotto ex art. 184-bis dimostrati nell'istruttoria della MNS – atto n. 37/2023).

Per quanto riguarda il glicole derivante dal processo di distillazione, si rimanda all'istruttoria che verrà avviata nel momento in cui sarà individuata dal Gestore la tecnologia più idonea per il processo.

Si prende atto di quanto riferito dal Gestore in relazione alla nuova classificazione del prodotto EGDS e si rimanda a quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 in merito agli adempimenti previsti.

Per quanto riguarda l'attuale conteggio delle sostanze/miscele classificate pericolose secondo il D.lgs. 105/2015 presentato dal Gestore (fatta esclusione del prodotto finito EGDS), si richiede di chiarire la motivazione per cui non sono state incluse le seguenti sostanze comprese nell'elenco delle materie prime in uso:

- acqua ossigenata (classificata H272)
- acido formico (classificato H331)

Infine, si propone di prescrivere che siano definiti livelli di allarme e/o range di corretto funzionamento dei parametri di processo individuati in tabella 4c, e che siano definite procedure di intervento in caso di scostamento dai valori di variabilità individuati.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile
dell'U.O. AIA e Grandi Rischi
(ing. Lucia Bisio)

Allegato: PMC
Estensori: Marta Gambetta, Chiara Roati

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. AIA e Grandi Rischi
Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +3901064371- Fax +390106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - aiagr@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107



Lucia Bisio
ARPAL
Dirigente
25.05.2026
17:26:10
GMT+02:00



 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA	AREA SOCIO SANITARIA LOCALE 4 Tel.: 0185 329111 email: direzione.area4@atsliguria.it	 AREA SOCIO SANITARIA LOCALE 4
--	---	--

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E ONE HEALTH**S.C. IGIENE e SANITA' PUBBLICA**

Direttore: Dott.ssa Camilla Sticchi

Settore Igiene Ambiente

Resp. del procedimento: Dott.ssa G. Brignole

e-mail ip.segreteria@asl4.liguria.itpec: igiene.pubblica@pec.asl4.liguria.it

Tel. 0185-329037

CITTA' METROPOLITANA di Genova

Servizio Tutela ambientale

Ufficio Scarichi e tutela delle acque

pec@cert.cittametropolitana.genova.it

OGGETTO: FACI S.p.A., VIA PRIVATA DEVOTO 36, CARASCO (GE). PROCEDIMENTO DI RINNOVO E CONTESTUALE RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA CON A.D. N. 1541 DEL 21.08.2020 E SS.MM.II., AI SENSI DELLA PARTE II, TITOLO III-BIS, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. TRASMISSIONE INTEGRAZIONI E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DELIBERANTE. **Parere.**

La società FACI S.p.A. con sede in Via Privata Devoto 36, Carasco (GE), già in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con A.D. n. 1541 del 21.08.2020 e ss.mm.ii., ai sensi della Parte II, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ha presentato alla Città Metropolitana di Genova istanza di riesame con valenza di rinnovo del titolo autorizzativo.

Il procedimento è finalizzato al recepimento delle indicazioni tecniche e gestionali previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 relativa alle emissioni industriali, adottata dalla Commissione Europea in data 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Con nota della Città Metropolitana di Genova, assunta al protocollo di ATSLIGURIA/ASL4 n° 164662 del 24/04/2026, sono pervenute le integrazioni documentali trasmesse da FACI S.p.A., la cui richiesta era stata formulata in sede della prima seduta della conferenza dei servizi, tenutasi in data 21/01/2026.

Dall'esame di tale documentazione, in particolare del documento denominato "Integrazioni all'istanza di riesame AIA Comparto emissioni in atmosfera", e di quella precedentemente trasmessa non si rilevano, per quanto di competenza, cause ostative al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico
Dott.ssa Giordana Brignole

Il Dirigente Tecnico
Arch. Massimo Beronio

Genova, 14.05.2026

Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata con Atto n. 1541 del 21.08.2020 e ss.mm.ii. – FACI S.P.A. – Installazione sita in Via Privata Devoto, 36 – Carasco (GE). Procedimento di rinnovo e riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427.**
Relazione tecnica comparto emissioni in atmosfera – Il CDS del 14.05.2026.

Si fa riferimento all'istanza di FACI S.P.A., assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62791 del 20.10.2025, e alla nota della Città Metropolitana di Genova n. 66449 del 05.11.2025 di avvio del procedimento finalizzato al rinnovo e contestuale riesame dell'A.I.A. (IPPC) rilasciata con Atto n. 1541 del 21.08.2020 e ss.mm.ii, per l'insediamento sito in Via Privata Devoto 36, nel Comune di Carasco (GE), alla luce della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione che stabilisce le migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

1. Descrizione assetto emissivo

La Società è autorizzata con A.D. n. 1541 del 21.08.2020, successivamente aggiornato e integrato con A.D. n. 2414 del 24.12.2020, A.D. n. 2686 del 17.12.2021, A.D. n. 37 del 12.01.2023, A.D. n. 729 del 22.03.2024.

Per il comparto Emissioni in atmosfera si fa riferimento in particolare a quanto indicato nell'A.D. n. 1541 del 21.08.2020, nell'A.D. n. 2414 del 24.12.2020 e nel recente A.D. 1678/2025 del 19.06.2025.

L'assetto autorizzato comprende n.16 emissioni convogliate, secondo quanto indicato nel prospetto seguente.

Sigla emissione	Origine	Portata [Nm ³ /h]	Inquinante	Limite [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]	Frequenza di monitoraggio
E2	Impianto termico circuito olio – 7 MW (Riserva)	9400	NOx Polveri	250 5	-	Annuale (se oltre 500 h/anno)
E3	Generatore vapore CCT1 – 11,6 MW (Riserva)	10500	NOx Polveri	250 5	-	Annuale (se oltre 500 h/anno)
E3 bis	Generatore vapore CCT2 – 20,9 MW	26000	NOx Polveri	250 5	-	Annuale
E7	Impianto termico circuito olio BW1 – 7 MW	11850	NOx Polveri	250 5	-	annuale
E6/1	Impianto di essiccazione stearati	25000	Polveri	30	0,48	annuale
E6/2		26000	Polveri	40		annuale

E6/3		26 000	Polveri	40		annuale
E6/4		38 000	Polveri	40		annuale
E6/5		56 000	Polveri	40		annuale
E6/6		70 000	Polveri	40		annuale
E6/7	Polverizzazione, confezionamento	106 000	Polveri	6,7	-	annuale
E6/7 bis		35 000	Polveri	10	-	annuale
E8	Captazione fumi saldature	4 500	Polveri Metalli Tab B Classe III Ni - Cd - Cr(VI)	-	-	-
E9a	Vasca fusione stearati	4 000	Polveri	-	-	-
E9b	Vasca fusione stearati	1 000	Emissioni odorigene Nebbie acide	-	-	-
E10	Impianto Specialities	4 500	Polveri	5	-	annuale

Relativamente alle suddette emissioni convogliate:

- le emissioni **E2** ed **E3** afferiscono rispettivamente all'impianto termico del circuito di olio diatermico e al generatore di vapore CCT1, entrambi medi combustione alimentati a gas naturale. In termini ore/anno, hanno un funzionamento trascurabile in quanto **“riserva” delle emissioni E3bis ed E7, normalmente operative** e per questo sono soggette a monitoraggio annuale solo oltre 500h/anno di funzionamento;
- le emissioni **E3bis** ed **E7** afferiscono rispettivamente all'impianto termico del circuito di olio diatermico e al generatore di vapore CCT2, entrambi medi combustione alimentati a gas naturale normalmente in esercizio come impianti principali;
- è prevista nei prossimi mesi un'ulteriore MNS relativa alla sostituzione della caldaia a vapore di back-up CCT1 (E3) con una nuova caldaia che assumerà il ruolo di prima caldaia, mentre la CCT2 (E3bis) diventerà l'unità di riserva;
- le emissioni **E6/1, E6/2, E6/3, E6/4, E6/5, E6/6** afferiscono al processo di polverizzazione/essiccazione del reparto di produzione stearati diretti mentre le emissioni **E6/7** ed **E6/7bis** afferiscono ai processi di polverizzazione, trasporto pneumatico e confezionamento dei prodotti.
- l'emissione convogliata **E8**, derivante dall'attività di saldatura nel locale officina, non presenta limiti in emissione in quanto condotta sotto le soglie di rilevanza indicate dalla DGR 808/2020 (che ha sostituito la precedente DGR 1260/2020), non soggetta ad autorizzazione alle emissioni;
- le emissioni **E9a** ed **E9b** derivanti dalla captazione delle vasche di fusione acida dei prodotti non conformi - miglioria impiantistica già prevista nel P.D. 1541 del 21.08.2020 e realizzata nel 2021 - operative 3h/g per 3 gg/sett, non presentano limiti in emissione;
- l'emissione **E10** (rinominata per maggiore chiarezza rispetto al precedente titolo, dove è era indicata come E9) non risulta ancora attiva, in quanto l'impianto Specialities, oggetto della recente MNS autorizzata con P.D. 1678/2025 del 19.06.2025 è ancora in fase di realizzazione.

Sono inoltre presenti nello stabilimento le seguenti emissioni diffuse:

- **Sfiati serbatoi acido cloridrico e formico**, che sono originati dalle operazioni di scarico delle autobotti che approvvigionano lo stabilimento. La FACI immagazzina nell'ambito del proprio parco serbatoi acido cloridrico ed acido formico in serbatoi di capienza rispettivamente 8 m³ e 49 m³, che vengono caricati a mezzo di autobotte mediamente una volta ogni due mesi il primo, e due volte al mese il secondo. Allo scopo di abbattere questi vapori di acido che fuoriesce durante lo scarico dall'autobotte, l'aria viene fatta gorgogliare in una soluzione alcalina che trattiene e neutralizza l'acido (guardia idraulica).
- **Sfiati serbatoi materie prime grasse**, originati dallo spostamento dell'aria conseguente alle operazioni di carico/scarico dei serbatoi. L'aria sfiata, dai serbatoi destinati allo scarico delle materie prime grasse calde a maggiore contenuto di umidità, viene trattata su filtri a carbone attivo specifico per l'assorbimento di sostanze organiche volatili.

Serbatoio	Tipo carbone attivo	Kg carbone
da S133 a S137	GALE SC 40	10
da S001 a S006	GALE SC 40	10
da S120 a S131	GALE SC 40	40

La sostituzione dei carboni è prevista ogni 2 anni, vista la discontinuità e la brevità delle operazioni di carico (1,5 h una/due volte la settimana di media).

Non sono considerate sorgenti di emissione diffusa significative ai fini del quadro emissivo:

- Sfiati di vapore originati dal circuito vapore, le cui condense sono, prioritariamente, recuperate per il riutilizzo in caldaia o raccolte in n. 2 serbatoi di accumulo a pressione atmosferica, che originano piccoli sfiati di vapore per evaporazione. Le condense recuperate, prima di essere alimentate alle caldaie, transitano per il cosiddetto degasatore dove, grazie ad una iniezione di vapore, vengono deossigenate. Pertanto, anche da questo recipiente si può avere un saltuario sfiato di vapore.
- Altri sfiati di vapore acqueo che derivano dagli impianti di abbattimento ad umido di vapori provenienti da serbatoi contenenti fluidi caldi. In particolare: sfiati di vapore acqueo dagli abbattitori impianti di scissione continua e discontinua, oleina e depuratori glicerina, neutralizzazione olio di soia epossidato, decoloratori materie prime grasse, reattori stearati. La tensione di vapore estremamente bassa delle materie prime (sego, olio di palma, acido stearico, ecc.) e dei prodotti, rende tale emissione non significativa.
- Gli scarichi delle pompe a vuoto (ove presenti), le quali risultano asservite a servizi che non comportano la movimentazione di sostanze inquinanti e/o a significativa volatilità (COV) e, per configurazione impiantistica, non danno luogo a uno scarico dedicato in atmosfera, con portata e concentrazione apprezzabili (Trattasi sempre di sego, olio di palma, acido stearico).
- Inoltre, esiste la possibilità, in caso di emergenza, di rilasci di vapore dalle valvole di sicurezza (valvola di sicurezza dai generatori di vapore CCT1 e CCT2, valvola di sicurezza a protezione del collettore del vapore ad alta pressione, valvola di sicurezza a protezione del collettore del vapore a bassa pressione, valvole di sicurezza a protezione dei diversi recipienti a pressione).
- Laboratorio di analisi e ricerca, le cui cappe rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto attività elencata alla lettera jj), nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- Scarichi di n.2 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a diesel, funzionanti 10 min/mese per test di funzionamento.
- Vasche di pulizia e sgrassaggio di parti meccaniche.

1.1 Valutazione emissioni fuggitive di COV

A partire dall'anno 2021, in osservanza del quadro prescrittivo del P.D. n. 1541 del 21.08.2020, è stato elaborato un elenco delle apparecchiature e dei componenti che possono dar luogo a emissioni fuggitive di COV.

Tali apparecchiature e componenti sono quelli associati a fluidi di processo nei quali almeno il 20% in peso presenta una tensione di vapore superiore a 0,3 kPa a 20°C (come previsto dalla DE (UE) 2017/2117 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi).

A seguito di un'analisi approfondita di tutti i flussi di processo del sito, sono stati individuati i seguenti fluidi:

Etilendiammina (EDA);
Acido formico.

L'Etilendiammina è utilizzata nel Processo di Ammidazione.

La reazione di processo in cui la materia prima è utilizzata è la seguente:

ACIDO STEARICO+ ETILENDIAMMINA ↔ ETILEN-DI-STEARAMMIDE (EDS)

L'Etilendiammina utilizzata è pari a 560 kg su 5450 kg di prodotto (un lotto), pari a circa il 10%.

Nel corso dell'anno 2020 ne sono state utilizzate 381 t di Etilendiammina.

L'Acido Formico 85% è utilizzato principalmente nel Processo di Epossidazione e, in maniera residuale, nel processo di produzione degli Stearati in Sospensione. In entrambi i processi l'Acido Formico ha funzione di catalizzatore delle seguenti reazioni:

OLIO DI SOIA + H₂O₂ ↔ OLIO DI SOIA EPOSSIDATO + H₂O

L'Acido Formico utilizzato è pari a 1450 kg su 26500 kg di prodotto (un lotto), pari a circa il 5%.

ACIDO STEARICO + CALCE IDRATA ↔ STEARATO DI CALCIO

L'Acido Formico utilizzato è pari a 2 kg su 2500 kg di prodotto (un lotto), pari a circa il 0,8%.

ACIDO STEARICO + OSSIDO DI ZINCO ↔ STEARATO DI ZINCO

L'Acido Formico utilizzato è pari a 2 kg su 2900 kg di prodotto (un lotto), pari a circa il 0,7%.

In considerazione dei layout impiantistici, sono stati individuati i seguenti punti di monitoraggio potenzialmente soggetti a perdite tali da originare emissioni fuggitive di COV.

Stoccaggio e carico Etilendiammina (EDA):

EDA 01-Scarico Gi0782

EDA 02-Fusto scarico S082-S083

EDA 03-Altro piano terra S082-S083

EDA 04-Testa S082-S083

EDA 05-Flange su linee di collegamento al reparto

Stoccaggio e carico Acido Formico (AF):

AF 01-Scarico Gi6401

AF 02-Rompivuoto T6401

AF 03-Altro alla base di T6401

AF 04-Testa T6401
AF 05-Fusto Gi4107
AF 06-Base T4107
AF 07-TestaT4107

1.2 Valutazione su emissioni odorigene

In ambito di emissioni odorigene, le attività potenzialmente più impattanti dello stabilimento sono le operazioni di riempimento dei serbatoi di stoccaggio delle materie prime grasse, durante le quali viene espulsa l'aria interna ricca di frazioni volatili odorose. Al fine di limitare le emissioni odorigene, come sopra riportato, i serbatoi dispongono di sfianti dotati filtro a carboni attivi, sostituiti con cadenza biennale.

Come previsto In osservanza del P.D. n. 1541 del 21.08.2020, l'Azienda dispone, all'interno del proprio SGI, di un *Piano di Gestione degli Odori*, consistente:

- *“Nell'applicazione puntuale della presente procedura con le relative responsabilità, modalità e tempistiche stabilite, ed i controlli/ verifiche a seguito di anomalie/ esposti;*
- *Nell'analisi del contesto e nella valutazione del rischio di impatti ambientali negativi (Minacce) e benefici (Opportunità) revisionata almeno una volta l'anno, secondo la procedura del SGI P14, a cui si rimanda;*
- *Nella revisione degli obiettivi e del piano delle azioni di miglioramento nell'ambito del Riesame della Direzione, con frequenza almeno annuale, secondo la procedura del SGI P27, a cui si rimanda;*
- *Nell'implementazione delle eventuali azioni di miglioramento programmate.”*

Relativamente alla tematica degli odori, l'Azienda non ha segnalato criticità interne al sito, mentre esternamente al sito risulta al momento una sola segnalazione, pervenuta mediante ASL4 a novembre 2025.

Nello specifico la segnalazione riguardava un esponente del 02.09.2025, che ha lamentato un persistente odore *“di olio bruciato acre e pungente...prevalentemente nella fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 15.00 circa con durata variabile da due ore fino ad un massimo di sei ore”*, a partire da dicembre 2024.

In merito alla segnalazione, la Società ha riscontrato con nota assunta a protocollo con n. 71009 del 26.11.2025, che la criticità non possa essere riconducibile alle attività dello stabilimento per orario e durata della problematica lamentata, caratterizzazione dell'odore e distanza dal sito dell'esponente.

2. Disamina della DE (UE) 2022/2427 sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Non rientrano nel campo di applicazione della Decisione – come indicato al punto 1 del paragrafo Ambito di Applicazione - le emissioni E2, E3, E3bis ed E7, derivanti medi impianti di combustione alimentati a gas naturale di potenza termica nominale, in quanto ricompresi nella direttiva (UE) 2015/2193 (recepita con D.Lgs.183/2017).

Ricadono invece a pieno titolo nel campo di applicazione della Decisione, gli impianti di essiccazione, polverizzazione e confezionamento stearati e le relative emissioni **E6/1, E6/2, E6/3, E6/4, E6/5, E6/6, E6/7 ed E6/7bis.**

Di seguito viene riportata puntuale analisi delle BATc di maggiore rilevanza per lo specifico comparto delle emissioni in atmosfera, delle quali, in fase istruttoria, si sono resi necessari approfondimenti.

L'analisi ha verificato il generale stato di conformità dell'installazione alle BAT.

BAT 3. Al fine di ridurre la frequenza con cui si verificano OTNOC e di ridurre le emissioni nell'atmosfera in condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell'istituire e

attuare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione delle OTNOC basato sul rischio avente tutte le caratteristiche seguenti...

In merito il Gestore ha rappresentato che la BAT è applicata, specificando che *"FACI S.p.A., sulla base di valutazioni del rischio che considerano anche condizioni di esercizio diverse da quelle ordinarie, ha individuato e mantiene aggiornato l'elenco delle apparecchiature critiche per l'ambiente, progettate a regola d'arte, predisponendo e attuando i relativi piani di controllo e manutenzione. Tali valutazioni possono essere revisionate in seguito a Non Conformità o deviazioni, in coerenza con il Sistema di Gestione Aziendale di cui alla BAT 1."*

Come richiesto in sede di conferenza dei servizi, il Gestore ha ripresentato l'elenco delle apparecchiature critiche, avendone ulteriormente verificato l'attualità alla luce della nuova DE (UE) 2022/2427 e specificando che *"Nell'elenco sono stati considerati tutti gli impianti afferenti alle emissioni in atmosfera autorizzate, convogliate e diffuse, e ad oggi attivi, in relazione agli inquinanti possibili... Non sono stati inseriti pertanto nel censimento le emissioni diffuse relative a sostanze non inquinanti, quali ad esempio gli sfiati funzionali di vapore acqueo."*

La BAT si ritiene applicata.

BAT 7. La BAT consiste nel monitorare costantemente i parametri principali di processo (ad esempio, la portata e la temperatura degli scarichi gassosi) dei flussi degli scarichi gassosi inviati al pretrattamento e/o al trattamento finale.

Richiamato il campo di applicazione della DE (UE) 2022/2427 comprendente le sole emissioni afferenti agli impianti di essiccazione, polverizzazione e confezionamento, il Gestore ha rappresentato che:

"Il sistema di controllo FACI sulle prestazioni dei filtri a maniche si basa sul controllo del punto di funzionamento del ventilatore asservito al filtro che viene valutato tramite la misura della depressione in aspirazione, nel caso il ventilatore scarichi a camino, oppure della pressione in mandata, se il ventilatore aspira aria ambiente. Questo consente di misurare un valore assoluto, in genere più elevato, e quindi con maggiore sensibilità rispetto alla sola misura del ΔP sul filtro a maniche; inoltre, permette di intercettare una casistica più ampia di possibili anomalie.

Una variazione della permeabilità delle maniche, fino alla possibile rottura, modifica le perdite di carico del circuito e determina uno spostamento del punto di funzionamento del ventilatore.

L'operatore esperto che controlla, con frequenza settimanale, può quindi confrontare il valore misurato con le prestazioni attese e individuare eventuali scostamenti rispetto al funzionamento standard dell'impianto".

La BAT si ritiene applicata.

BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell'atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

In merito il Gestore ha rappresentato che la BAT è applicata, specificando che *"FACI S.p.A. monitora i parametri degli scarichi gassosi coerentemente alla BAT 8, per quanto di pertinenza, come già previsto dal vigente PMC."*

Quanto previsto dal titolo autorizzativo vigente risulta già conforme alla BAT, che, per il parametro polveri nelle emissioni (E6/1 ÷ E6/7bis), visto il flusso di massa registrato annualmente, prevede un monitoraggio annuale.

La BAT si ritiene applicata.

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni di polveri e metalli inglobati nel particolato convogliate nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.

In merito il Gestore ha rappresentato che la BAT è applicata, specificando che *“Le emissioni di polveri sono convogliate e trattate attraverso filtri a maniche (Tecnica c. della BAT 14), in alcuni casi con 2 sistemi di filtrazione in serie. I livelli di emissione associati alle polveri sono stati monitorati e comunicati con frequenza annuale e sono sempre rientrati entro i limiti previsti dal PMC vigente e, sostanzialmente, nel range di cui alla Tabella 1.3 della BAT. 14”.*

La BAT si conferma già ampiamente applicata sotto il profilo tecnologico dei sistemi di abbattimento, visti i valori di concentrazione di polveri registrati negli ultimi autocontrolli ampiamente inferiori ai BAT-AEL.

Il valore limite in concentrazione, attualmente variabile per le emissioni e compreso tra $6,7 \div 40 \text{ mg/Nm}^3$, deve necessariamente adeguato (BAT-AEL $1 \div 5 \text{ mg/Nm}^3$) e unificato per tutte le emissioni.

Permane attuale per le emissioni derivanti dagli essiccatori dello stabilimento, il valore limite espresso in flusso di massa complessivo pari a $0,48 \text{ kg/h}$.

La BAT si ritiene applicata.

BAT 16. Al fine di ridurre le emissioni di CO, NOX e SOX convogliate nell'atmosfera provenienti dal trattamento termico, la BAT consiste nell'usare la tecnica c. e una delle altre tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione

In merito il Gestore ha rappresentato che la *“BAT non risulta applicabile alle emissioni (E6/1 ÷ E6/7bis) derivanti dagli impianti di essiccazione, polverizzazione e confezionamento stearati, in quanto tali emissioni non sono riconducibili a sistemi di trattamento termico (combustione/ossidazione termica) cui la BAT fa riferimento.*

In particolare, le fasi considerate sono di natura meccanico-fisica (essiccazione, movimentazione/polverizzazione e confezionamento) e non prevedono combustione; pertanto, non si generano emissioni di CO, NOX e SOX. Le emissioni convogliate sono costituite prevalentemente da polveri, gestite mediante sistemi di captazione e abbattimento (filtri a maniche) con i controlli previsti nel PMC.”

La BAT si ritiene applicata.

BAT 19. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell'atmosfera, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), avente tutte le caratteristiche seguenti...

In merito il Gestore ha rappresentato che la BAT è applicata, specificando quanto segue.

FACI S.p.A. ha elaborato e attua nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e del PMC vigente, un sistema di gestione delle emissioni diffuse/fuggitive di COV basato su:

- *individuazione delle potenziali sorgenti,*
- *misure di prevenzione,*
- *monitoraggio periodico e*
- *gestione delle anomalie mediante azioni correttive e verifiche di efficacia.*

In particolare, è attivo un programma di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) sugli impianti che trattano le principali sostanze a potenziale volatilità individuate dall'analisi dei flussi di processo (Etilendiammina – EDA e Acido Formico).

Il metodo di monitoraggio prevede:

1. *definizione e aggiornamento dell'elenco apparecchiature/componenti potenzialmente emissivi (flange, valvole, punti di campionamento, collegamenti e apparecchiature di sfiato/guardia idraulica), con verifica degli schemi P&ID e individuazione delle postazioni di rilievo;*
2. *esecuzione di campagne quinquennali strumentali in condizioni rappresentative di esercizio, con registrazioni in continuo e rilievi puntuali aventi significato semi-quantitativo;*
3. *registrazione, analisi dei risultati e individuazione di eventuali deviazioni;*
4. *attuazione di interventi correttivi mirati (ripristini di tenuta/sostituzioni componenti) e successiva verifica di efficacia. A titolo di riscontro, la prima campagna è stata effettuata il 22/09/2021 ed è stata seguita da una seconda campagna di verifica il 18/11/2021, a valle degli interventi manutentivi implementati; le misure sono state eseguite da ditta specializzata (A.N.C.B. S.r.l.) e le registrazioni originali sono tracciate negli allegati di campagna. Inoltre, ove tecnicamente applicabile, sono adottate misure preventive di progettazione e manutenzione (es. pompe a trascinamento magnetico) finalizzate a ridurre a monte la possibilità di perdite.*

Al momento non sono state formalizzate specifiche soglie numeriche di intervento (ppm) per la classificazione delle perdite. Le anomalie sono state gestite caso per caso sulla base degli esiti della campagna (confronto con il fondo/valori tipici), attivando interventi manutentivi mirati e successiva verifica di efficacia. Non si esclude l'opportunità di rivedere la definizione di soglie operative e di tempistiche standard di riparazione/verifica in occasione della prossima campagna prevista nell'estate 2026.

In considerazione della non significatività delle emissioni di COV riscontrata e delle concentrazioni molto basse misurate, la stima della quantità annua di emissioni diffuse può non risultare tecnicamente rappresentativa. Resta comunque garantita la conformità ai criteri BAT per quanto riguarda l'impostazione del piano LDAR (censimento sorgenti, monitoraggio, registrazione e riparazione), mantenuto con frequenza quinquennale secondo quanto previsto dal PMC, e oggetto di riesame in caso di modifiche impiantistiche, variazioni delle sostanze impiegate o evidenze di perdite."

Relativamente alle emissioni diffuse non fuggitive si ravvisa che nell'inventario delle emissioni proposto nella tabella 5 del PMC, il Gestore ha indicato unicamente gli sfiati dei serbatoi di acido cloridrico, acido formico ed EDA, attivi durante le operazioni di scarico da autobotti e sottoposti ad abbattimento mediante guardia idraulica, e gli sfiati dei serbatoi delle materie grasse, anch'essi attivi nelle operazioni di carico/scarico ma provvisti di carboni attivi.

Non sono state riportate nella suddetta tabella le altre diffuse ritenute poco significative (scarichi pompe a vuoto, sfiati di vapore dei reattori e dal circuito vapore, vasca reflui aperta) in quanto per lo più afferenti a vapore acqueo e sostanze con bassa tensione di vapore e non ricadenti nella definizione di COV (sego, olio di palma, acido stearico).

La BAT si ritiene applicata, tuttavia si sottolinea la necessità di verificare costantemente l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni diffuse, al fine di averne una sempre più puntuale quantificazione.

BAT 22. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di COV nell'atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

In merito il Gestore ha rappresentato che *"è stata effettuata una valutazione della frequenza di monitoraggio delle emissioni diffuse/fuggitive di COV.*

Tenendo conto della non significatività delle emissioni riscontrata, delle sostanze utilizzate (con particolare riferimento a EDA e acido formico) e delle misure tecniche e gestionali in atto (SGA/ISO 14001, procedure di manutenzione e programma LDAR), sulla base delle campagne di monitoraggio effettuate nel 2021 e degli esiti a basse concentrazioni, la frequenza quinquennale prevista nel PMC è ritenuta ad oggi congrua e proporzionata al profilo emissivo dello stabilimento.

Resta inteso che anche la frequenza sarà oggetto di riesame e, se del caso, potrà essere anticipata in presenza di modifiche impiantistiche o gestionali che possano incrementare la potenzialità emissiva (es. variazioni delle sostanze impiegate/quantitativi trattati, modifiche alle apparecchiature potenzialmente emissive)

oppure in caso di evidenze di perdite/emissioni anomale riscontrate nel corso delle prossime campagne di monitoraggio.”

Risulta pertanto esclusa la presenza di sostanze COV CMR nel processo.

La BAT si ritiene applicata.

3. Quadro dei limiti in atmosfera

Relativamente alle emissioni **E3** bis ed **E7**, derivanti dai medi impianti di combustione alimentati a gas naturale funzionanti per più di 500 ore/anno, il valore limite del parametro NOx viene adeguato a 200 Nm³/h, come previsto per gli impianti di potenza superiore a 5 MW al punto 1.3, Parte III, Allegato I alla Parte quinta del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Non sono soggetti ad alcun adeguamento invece le emissioni **E2** ed **E3** afferenti agli impianti di riserva funzionanti meno di 500 h/anno.

Per tutti i suddetti impianti viene rimosso il limite sul parametro polveri, considerato già rispettato con alimentazione a gas naturale.

In uniformità al BAT-AEL indicato alla BAT 14 della DE (UE) 2022/2427, viene adeguato a 5 mg/Nm³ il valore limite del parametro polveri sulle emissioni **E6/1**, **E6/2**, **E6/3**, **E6/4**, **E6/5**, **E6/6**, **E6/7** ed **E6/7bis**, **affendenti agli** impianti di essiccazione, polverizzazione e confezionamento.

Viene confermato per l'emissione E10 derivante dall'impianto Specialities, non ancora attivato, il valore limite del parametro polveri, già vigente.

Non vengono disposti limiti sulle emissioni E8, E9a ed E9b, in quanto poco significative sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico, così come non sono applicati limiti in concentrazione agli sfiati dei serbatoi delle materie prime grasse in considerazione del carattere discontinuo e del breve periodo di attività delle emissioni.

Sigla emissione	Origine	Portata [Nm ³ /h]	Inquinante	Limite [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]
E2	Impianto termico circuito olio – 7 MW (Riserva)	9400	NOx	250 5	-
E3	Generatore vapore CCT1 – 11,6 MW (Riserva)	10500	NOx	250	-
E3 bis	Generatore vapore CCT2 – 20,9 MW	26000	NOx	200	-
E7	Impianto termico circuito olio BW1 – 7 MW	11850	NOx	200	-
E6/1	Impianto di essiccazione stearati	25000	Polveri	5	0,48
E6/2		26000	Polveri		
E6/3		26000	Polveri		
E6/4		38000	Polveri		
E6/5		56000	Polveri		
E6/6		70000	Polveri		

E6/7	Polverizzazione, confezionamento	106 000	Polveri	5	-
E6/7 bis		35 000	Polveri	5	-
E8	Captazione fumi saldature	4 500	Polveri Metalli Tab B Classe III	-	-
E9a	Vasca fusione stearati	4 000	Polveri	-	-
E9b	Vasca fusione stearati	1 000	Emissioni odorigene Nebbie acide	-	-
E10	Impianto Specialities	4 500	Polveri	5	-

4. Quadro dei monitoraggi

Le emissioni dovranno essere monitorate con le metodiche e le frequenze indicate nel PMC.

5. Quadro delle prescrizioni

Si riportano di seguito le prescrizioni del comparto delle emissioni in atmosfera.

1. **Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento**, il Gestore dovrà dare indicazione, a Città Metropolitana di Genova ed ARPAL, del range di corretto funzionamento dei parametri di processo di ciascun impianto di abbattimento presente in stabilimento indicato nella Tabella 4c del PMC (nella fattispecie, “punto di funzionamento del ventilatore”) e definire una procedura di intervento in caso di scostamento dagli stessi parametri.
2. L'Azienda dovrà notificare, con almeno 15 giorni di preavviso, a Città Metropolitana di Genova, Comune di Carasco ed Arpal, l'attivazione del nuovo Impianto Specialities e della relativa emissione E10.
3. L'Azienda dovrà provvedere alla messa a regime del nuovo impianto di cui al precedente punto 1) entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio e sottoporre a collaudo analitico la relativa emissione nei successivi 30 giorni, per la determinazione dei parametri di portata e polveri secondo le metodiche indicate nel PMC.

I referti analitici dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Genova e ad Arpal entro i 60 giorni successivi.

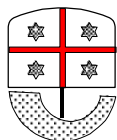
4. In caso di variazioni dei servizi, delle sostanze trattate o dello schema di scarico/abbattimento delle emissioni che possano modificare o incrementare la potenzialità emissiva, il Gestore dovrà rivalutare e, se necessario, aggiornare:
 - a. l'inventario delle emissioni diffuse dello stabilimento (Tabella 5 del PMC);
 - b. l'elenco delle apparecchiature e dei componenti (es. valvole, flange, connettori, compressori, pompe) che potrebbero dar luogo ad emissioni fuggitive di COV secondo la BAT20 della DE (UE) 2022/2427.
5. Sui componenti individuati al precedente punto b), con frequenza quinquennale il Gestore dovrà effettuare una campagna di ricerca perdite mediante metodi di Sniffing o di imaging ottico, a seguito della quale dovranno essere individuati i componenti o le apparecchiature soggette a perdite e ne

dovrà essere prevista la manutenzione entro 12 mesi dallo svolgimento della campagna, tenendo traccia dell'intervento effettuato.

6. Tenuto conto di quanto indicato alla BAT19 della DE (UE) 2022/2427 e delle campagne strumentali svolte secondo il programma di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR), nella relazione annuale di sintesi del PMC da presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, il Gestore dovrà fornire, unitamente alle concentrazioni rilevate (ppm), anche una stima quanto più precisa possibile, dei quantitativi complessivi di COV emessi attraverso le emissioni diffuse fuggitive e non fuggitive.
7. Con riferimento a quanto già stabilito dalle BAT Conclusion 902/2016, ed in particolare dalle BAT 20 e 6 in materia di emissioni odorigene, dovrà mantenere aggiornata la procedura di gestione di eventuali esposti/ eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che prevede almeno l'analisi dell'evento, la individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura odorigena il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto dalla BAT 20 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.
8. L'Azienda dovrà mantenere il pH delle soluzioni di abbattimento degli sfiati provenienti dai serbatoi dell'acido Cloridrico e dell'acido Formico entro valori basici.
9. Il carbone attivo asservito agli sfiati dei serbatoi contenenti materie prime grasse dovrà essere mantenuto in buona efficienza e sostituito quando necessario e al massimo ogni due anni.
10. Tutti gli impianti di aspirazione e di abbattimento degli inquinanti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e controllati secondo quanto indicato nel PMC. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento (filtri a manica) le lavorazioni a monte dovranno essere sospese nel più breve tempo tecnicamente possibile e non potranno essere riprese fino al totale ripristino della funzionalità degli impianti in questione. Inoltre, dovrà essere data tempestiva informazione del disservizio e del conseguente ripristino degli impianti a Città Metropolitana di Genova ed Arpal.
11. Il Gestore dovrà sottoporre i bruciatori degli impianti di combustione regolarmente in esercizio a manutenzione ordinaria, da effettuarsi semestralmente da Ditta abilitata e specializzata del settore. Altresì l'Azienda dovrà mantenere in buona efficienza gli analizzatori in continuo di O₂, CO, T, asserviti alle emissioni E2, E3, E3bis, E7.
12. I controlli di cui al precedente punto dovranno essere riportati sull'apposito registro vistato dalla Città Metropolitana di Genova, sul quale annotare tutti i controlli effettuati sul bruciatore e il relativo esito. Tale registro dovrà essere conservato per almeno cinque anni a partire dall'ultima registrazione per gli eventuali controlli da parte dell'Ente competente.
13. L'Azienda dovrà registrare nel suddetto registro anche i periodi di funzionamento dei medi impianti di combustione di riserva afferenti alle emissioni E2 ed E3, ed aggiornare annualmente il valore delle ore di funzionamento annuo, calcolato in media mobile su periodi di cinque anni. Qualora tali impianti abbiano un funzionamento superiore a 500 ore/anno, dovranno essere sottoposti ad analisi sulla relativa emissione.
14. I campionamenti sulle emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di maggior carico operativo degli impianti afferenti.

Ing. Riccardo Muzzi





REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0027166
del 20/01/2026

Genova, data del protocollo

Class: 2021/13.6.1.0.0/2-22

Allegati:

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale

FACI S.P.A., VIA PRIVATA DEVOTO
36, CARASCO (GE). ISTANZA DI
RINNOVO E CONTESTUALE
RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)
RILASCIATA CON A.D. N. 1541 DEL
21.08.2020 E SS.MM.II., EX TITOLO III-
BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS.
152/2006 E SS.MM.II.. INVIO LINK

A riscontro della nota assunta agli atti con Prot-2026-0016928 del 14.gen.2026 con la quale la Città Metropolitana di Genova ha convocato per il giorno mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 09:30 la prima seduta della conferenza, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 14 bis, comma 7 e 14 ter, in forma simultanea ed in modalità sincrona, si comunica che lo scrivente Settore non parteciperà alla Conferenza dei Servizi e non invierà alcun in quanto non ravvisa alcuna competenza diretta relativamente al procedimento in oggetto.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Direzione Generale di Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale Ambiente - Settore Ecologia

Referente: Marco.Andreotti@regione.liguria.it

\\regione.liguria.it\giunta\gruppi\Bonifiche2\AIA_IED_EPRTR\STABILIMENTI\CITTA METROPOLITANA

GENOVA\FACI
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Protocollo Generale: 2026 / 3114 del 20/01/2026

PLANIMETRIA GENERALE A PIANO QUOTATO DEL COMPLESSO INDUSTRIALE - SCALA 1:500
PLANIMETRIA AMBIENTALE

STOCCAGGIO RIFIUTI		
DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE	ZONA STOCCAGGIO
ALTRI FONDI E RESIDUI DI REAZIONE	LIQUIDO	1
TERRE DECOLORANTI	SOLIDO NON POLVERULENTO	2
FANGHI DA TRATTAMENTO	FRANZOSO PALABILE	3
OLII ESAUSTI	LIQUIDO	4
EMULSIONI OLEOSE	LIQUIDO	5
SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI	LIQUIDO	6
IMBALLAGGI IN CARTA	SOLIDO NON POLVERULENTO	7
IMBALLAGGI IN PLASTICA	SOLIDO NON POLVERULENTO	8
IMBALLAGGI LEGNO	SOLIDO NON POLVERULENTO	9
IMBALLAGGI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	SOLIDO NON POLVERULENTO	10
CARTA E STRACCI SPORCHI	SOLIDO NON POLVERULENTO	11
FILTRI A MANICHE	SOLIDO NON POLVERULENTO	12
APPARECCHIATURE NON PERICOLOSE	SOLIDO NON POLVERULENTO	13
BATTERIE AL Pb	SOLIDO NON POLVERULENTO	14
BATTERIE AL Ni-Cd	SOLIDO NON POLVERULENTO	15
BATTERIE ALCALINE	SOLIDO NON POLVERULENTO	16
CATALIZZATORI ESAUSTI	SOLIDO NON POLVERULENTO	17
ROTTAMI RAME	SOLIDO NON POLVERULENTO	18
ROTTAMI ALLUMINIO	SOLIDO NON POLVERULENTO	19
ROTTAMI FERRO	SOLIDO NON POLVERULENTO	20
CAVI DIVERSI	SOLIDO NON POLVERULENTO	21
LANA DI ROCCIA	SOLIDO NON POLVERULENTO	22
CARBONE ATTIVO	SOLIDO NON POLVERULENTO	23
LAMPADE NEON	SOLIDO NON POLVERULENTO	24
TONER	SOLIDO NON POLVERULENTO	25
RESINE	SOLIDO NON POLVERULENTO	26
SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO	LIQUIDO	27



LEGENDA:

- (A) CAROTAGGI DEL TERRENO
- (E2) EMISSIONE GASSOSA
- TETTOIE
- FABBRICATI STABILIMENTO
- (A1) CORPO DEL FABBRICATO



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Scarichi e tutela delle acque

Oggetto: FACI S.P.A.. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE II, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 1541 DEL 21/08/2020 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO A CARASCO IN VIA PRIVATA DEVOTO 36. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2500,00.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001628	+	2.000,00					99	2025		
Note: reversale n. 22104/2025													
ENTRATA	3010002	0	3001628	+	500,00					172	2026		
Note: reversale n. 8684/2026													
TOTALE ENTRATE:				+	2.500,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 18/06/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1796 del 16/06/2026

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Scarichi e tutela delle acque

Oggetto: FACI S.P.A.. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE II, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 1541 DEL 21/08/2020 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO A CARASCO IN VIA PRIVATA DEVOTO 36. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2500,00.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 18/06/2026 al 03/07/2026 per 15gg. consecutivi con numero: 1236/2026

Genova li, 06/07/2026

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(RICCARDO CARTOSIO)
con firma digitale